

83.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ACCAME: Sulle esatte modalità della morte del sergente Conti nella piscina della base aerea Dal Molin di Vicenza, e per l'accertamento di eventuali responsabilità (4-05575) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	PAG. 4118	<p>ACCAME: Sull'esclusione degli ufficiali che hanno cessato il servizio permanente effettivo prima dell'8 marzo 1968 dai benefici della legge n. 336 (4-06512) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4122
<p>ACCAME: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Germania opererà un taglio del 30 per cento nella produzione degli aerei <i>Mrca Tornado</i>, e sulla possibilità di analoghe iniziative italiane nel quadro di una politica di rallentamento delle spese per armamenti (4-06203) - (4-07048) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4120	<p>ACCAME: Sul riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio al capo furiere di prima classe scelto Francesco Ferretti di Napoli (4-06780) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4123
<p>ACCAME: Per la reintegrazione della pensione a favore dei grandi invalidi per servizio della prima categoria, senza superinvalidità (4-06510) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4121	<p>ACCAME: Sul parere espresso dal comitato centrale di rappresentanza il 28 gennaio 1981 in merito alle norme sul servizio militare di leva e volontario (4-06949) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4124
<p>ACCAME: Per la concessione del parametro 245 a tutti i marescialli maggiori collocati in pensione per raggiunti limiti di età (4-06511) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4122	<p>ACCAME: Sui criteri seguiti per l'assegnazione dei laureati nei reparti militari (4-07247) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4125
		<p>ACCAME: Sullo stato di disagio e di discriminazione in cui versano numerosi partecipanti alla resistenza (4-07248) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	4125
		<p>ACCAME: Sullo stato del disagio in cui versano ufficiali e sottufficiali</p>	

	PAG.		PAG.
collocati anzitempo nella riserva per causa di invalidità contratta in guerra (4-07261) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4126	chetto (4-08100) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4130
ACCAME: Sui modi nei quali viene regolata, nell'ambito militare, la concessione delle licenze per consentire la partecipazione a pubblici concorsi (4-07383) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4127	ACCAME: Sui motivi del divieto imposto all'equipaggio delle navi <i>Ardito</i> e <i>Perseo</i> di circolare in coperta durante la cerimonia del cinquantenario della nave <i>Vespucci</i> (4-08101) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4131
ACCAME: Sulle cause degli incidenti mortali nei reparti paracadutisti (4-07385) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4127	ACCAME: Per la revoca delle azioni intraprese dall'Amministrazione della difesa in seguito alle manifestazioni di protesta dell'equipaggio della nave militare per ricerche e soccorso subacquei <i>Anteo</i> per la gestione della mensa unica di bordo (4-08102) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4131
ACCAME: Sulle sperequazioni relative ai riconoscimenti attribuiti ai decorati al valor militare (4-07485) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4128	ACCAME: Sulle indagini compiute per individuare le cause della carenza di prontezza operativa dimostrata dall'esercito nell'utilizzazione degli elicotteri <i>Chinook</i> in occasione del terremoto del 23 novembre 1980 (4-08421) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4132
ACCAME: Sull'esclusione degli ufficiali paracadutisti già in pensione al 1° gennaio 1980, dai benefici della legge n. 312 del luglio 1980, che prevede la pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione (4-07822) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4128	BENEDIKTER: Sull'inopportuno finanziamento di 50 milioni concesso dal ministro dei lavori pubblici per il restauro del monumento fascista alla vittoria di Bolzano distrutto in un attentato (4-08320) (risponde COMPAGNA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio dei ministri</i>).	4133
ACCAME: Per consentire l'avanzamento in carriera anche in tempo di pace ai sottotenenti dei carabinieri e della guardia di finanza provenienti dai marescialli maggiori, come avviene per gli ufficiali del ruolo d'onore (4-07914) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4129	BIONDI: Sui criteri in base ai quali non è stato concesso al tribunale di San Remo (Imperia) l'ufficio di presidenza di sezione (4-08024) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4134
ACCAME: Per un'inchiesta sulla vicenda del presidente del comitato di rappresentanza di base del sedicesimo battaglione Savona di stanza a Savona, maggiore Gennaro Cascone (4-07915) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4130	BOFFARDI: Per l'adozione di provvedimenti volti a revisionare il trattamento economico delle suore che prestano opera negli ospedali mili-	
ACCAME: Sui ritardi che si verificano presso il distretto di Roma nell'invio e nella ricezione delle cartoline pre-			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

	PAG.		PAG.
tari (4-08896) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4134	Mauro Rabbia (4-06824) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4138
CARLOTTO: Sull'opportunità di evitare la chiusura della stazione dei carabinieri di Cravanzana (Cuneo) (4-07212) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4135	COSTA: Sulla pratica della pensione di reversibilità di Giuseppina Frutteto di Villafolletto (Cuneo) (4-08059) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4138
CARLOTTO: Provvedimenti a seguito dei gravi danni provocati in provincia di Cuneo dalle piogge dei primi di aprile 1981 (4-07942) - (4-07943) - (4-07944) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4135	COSTA: Sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria indiretta inoltrata da Giovanni Regis di Roburent (Cuneo) (4-08061) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4138
CASALINO: Per l'adozione di iniziative volte a consentire il ritorno nei comuni di residenza dei militari di leva residenti nelle zone colpite dal terremoto (4-05980) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4136	COSTAMAGNA: Per il ripristino delle strisce di mezzeria sulle strade in provincia di Novara (4-03949) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4139
CASALINO: Sulla pratica di pensione dell'ex soldato Giuseppe Marinosci di Alliste (Lecce) (4-08841) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4136	COSTAMAGNA: Sui pericoli per l'assetto idrogeologico delle escavazioni nel fiume Sesia in provincia di Vercelli (4-04741) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4139
CAVIGLIASSO: Per l'abolizione della visita presso gli ospedali militari per coloro che già percepiscono pensione di invalidità INPS ed i cui figli richiedono l'esonero dal servizio militare (4-07158) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4136	COSTAMAGNA: Per la costruzione di un cavalcavia stradale sulla strada ferrata Varmagnola-Fossano-Cuneo nel tratto in cui attraversa la strada provinciale n. 137 (4-06820) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4140
CERIONI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali verrebbe soppressa la pretura di San Severino Marche (Macerata) (4-08051) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4137	COSTAMAGNA: Sulla ventilata costituzione di un'unica corte di appello con sede in Roma e con una sezione distaccata a Verona nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario militare (4-07079) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4140
CICCIOMESSERE: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione alle domande di obiezione di coscienza presentate fuori dei termini di legge (4-05061) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4137	COSTAMAGNA: Sull'agevolazione telefonica a favore dei cavalieri di Vittorio Veneto (4-07741) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4141
COSTA: Sull'esito della domanda per la dispensa dalla ferma di leva di		COSTAMAGNA: Provvedimenti per garantire, da parte dell'Amministrazione comunale di Torino, l'igiene ai cittadini in riferimento allo stato di	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

	PAG.		PAG.
		abbandono e di sporczia della città (4-08029) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4141
COSTAMAGNA:		Sulla proposta del sindaco di Pinerolo (Torino) alla regione militare nord-ovest di un uso promiscuo di un'area appartenente al demanio militare per la realizzazione di un parco pubblico (4-08180) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4142
COSTAMAGNA:		Sulla richiesta del comune di Aramengo all'amministrazione provinciale di Asti affinché quest'ultima prenda in gestione un tratto di strada, attualmente comunale, che collega Aramengo stesso con Tonengo (Asti) (4-08341) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4143
FRANCHI:		Sulla mancata corresponsione al personale del sommergibile <i>Leonardo da Vinci</i> dell'indennità di imbarco (4-07415) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4143
FRASNELLI:		Per disporre con effetto immediato l'uso del casco di protezione sia per i conducenti sia per i trasportati sui motocicli (4-04599) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	4144
GARAVAGLIA:		Per l'adozione di iniziative per attenuare i disagi ai viaggiatori causati dalle rivendicazioni del personale addetto agli aeroporti e per garantire ai passeggeri informazioni utili ad attenuare i disagi suddetti, anche in relazione al comportamento delle autorità dello scalo romano di Fiumicino in occasione della recente agitazione dei controllori di volo (4-01724) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	4145
LUCCHESI:		Per l'estensione della cumulabilità dell'indennità di carica	
		con l'aspettativa retribuita, ai sensi della legge n. 1078 del 1966, anche ai parlamentari (4-08000) (risponde SCHIETROMA, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	4146
MARTINAT:		Sui criteri di chiusura della pretura di Cuorgnè (Torino) (4-01394) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4147
MILANI:		Sulla morte del capitano Gabriele di Gennaro, deceduto il 30 marzo 1981 presso l'ospedale militare Celio di Roma, in seguito alle ferite riportate per l'esplosione di una bomba a mano (4-07849) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4147
PARLATO:		Sulla denuncia contro il sindaco di Napoli per aver consentito che il Maschio Angioino venisse malamente utilizzato in occasione di uno spettacolo teatrale (4-04515) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4148
PARLATO:		Per l'uso di <i>metal-detector</i> nelle ispezioni corporali sui detenuti (4-06741) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4148
PARLATO:		Sui farmaci che hanno intossicato quattro detenute della sezione femminile delle carceri Nuove di Torino (4-07117) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4148
PAZZAGLIA:		Sulle iniziative da prendere per celebrare il cinquantenario della trasvolata atlantica (4-06920) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4149
PAZZAGLIA:		Sulla veridicità della notizia secondo la quale il servizio meteorologico dell'aeronautica ema-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

	PAG.		PAG.
na comunicati, per gli aeroporti meridionali, ogni una o due ore (4-07809) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).		DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4152
SANTAGATI: Per l'adozione di criteri di imparzialità nel procedere alla promozione da capitano a maggiore di complemento di coloro i quali hanno venti anni di servizio da ufficiale (4-05643) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4149	TOMBESI: Sulla consegna alle ferrovie dello Stato della galleria di circonvallazione di Trieste (4-04088) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	4153
SANTI: Sullo sfratto, già denunciato dalla sezione provinciale di Pordenone dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, di Mario Bottecchia, mongoloide e invalido civile (4-07467) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4150	TORRI: Per la definizione della pratica di pensione per invalidità contratta durante il servizio militare in favore di Giovan Battista Rubagotti di Palazzolo (Brescia) (4-08155) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4153
STEGAGNINI: Per l'estensione dell'incarico di addetto militare presso le nostre rappresentanze diplomatiche anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri (4-08105) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4151	TRANTINO: Per il potenziamento dell'organico della caserma dei carabinieri di Acate (Ragusa) (4-07813) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4154
TAGLIABUE: Sulla speculazione effettuata dalle imprese appaltatrici dei lavori di scavo per la costruzione del nuovo carcere in località Bassone (Como) (4-03810) (risponde	4151	VISCARDI: Sui criteri per la concessione dei congedi straordinari ai militari di leva delle zone terremotate (4-05908) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>).	4154
		ZANONE: Per l'adozione di provvedimenti volti a ridare funzionalità al tribunale di Livorno (4-05739) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>).	4155

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Conti nella piscina della base aerea Dal Molin di Vicenza —

1) se era previsto un servizio di vigilanza presso la piscina nelle ore notturne;

2) se era autorizzato il bagno in ore notturne in piscina;

3) se esisteva un pronto soccorso in piscina;

4) quali autorità presenziarono alla festa;

5) chi si trovava in vicinanza della piscina nel momento della morte del sergente Conti;

6) quali intervenuti hanno fatto il bagno notturno, volontariamente o spinti in vasca;

7) chi ha autorizzato l'impiego di un sergente volontario specializzato in compiti di barista. (4-05575)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Gianni Conti avvenuta a Vicenza nella notte fra il 22 e il 23 giugno 1979 — se risponde a verità che:

1) prima del bagno fatale nella piscina dell'aeroporto Dal Molin il giovane fu spinto in acqua insieme ad altri partecipanti alla festa a cui era presente il generale Bagatti;

2) circa un'ora dopo l'incidente un capitano, con violenza e ripetutamente, eb-

be a profferire la frase: « Io dico la verità: non è giusto tacere »;

3) la figlia di un alto ufficiale, il quale era presente alla festa, è stata arrestata per detenzione di droga.

Per conoscere, in relazione a quanto sopra, se non ritiene necessario ed urgente:

a) avviare una approfondita indagine segnalando i sopracitati fatti alla procura militare;

b) individuare chi ha dato la spinta al sergente Conti e quali conseguenze questa spinta ha avuto;

c) individuare quale è stata l'incidenza, nell'ambito militare di Vicenza, della detenzione ed eventuale spaccio di droga da parte della figlia di un alto ufficiale;

d) chiarire quali responsabilità vi sono da parte di chi:

1) ha autorizzato il bagno notturno nella piscina che di notte doveva essere chiusa e che tra l'altro era priva di mezzi di soccorso;

2) ha ostacolato la acquisizione della verità in questo tragico caso che è stato addirittura oggetto di attenzione da parte del Presidente della Repubblica, cui si è rivolta la madre dell'aviere morto.

(4-05629)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Gianni Conti avvenuta nella piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza e in base alle deposizioni rese:

a) se risponde a verità quanto ha affermato l'aviere Roberto Pavan, secondo cui il Conti fu spinto in piscina poco dopo aver preso servizio, cioè poco dopo le 24 o se tornò in piscina successivamente mentre c'erano il capitano Nardelli e altre 4 persone che facevano una gara di nuoto e come si concilia questo fatto con le precedenti affermazioni secondo cui il Conti fu buttato in acqua verso le 22 e la disgrazia avvenne verso le 2,30;

b) se il Pavan è stato interrogato dalla magistratura;

c) se il Nardelli è stato interrogato dalla magistratura;

d) se la persona che avrebbe gettato in piscina il Conti è la moglie di un capitano, rimasta sconosciuta;

e) se il Conti era vivo quando entrò nell'ambulanza e se nell'ambulanza c'era adeguata assistenza;

f) se sono stati interrogati i componenti dell'orchestra che erano accanto alla piscina;

g) se risponde a verità che il sergente detto Tonino esclamò durante i funerali del Conti la frase « ecco la bandiera dell'assassino »;

h) se è stato ritrovato il vestito bianco che indossava il Conti;

i) se è stata interrogata la figlia del generale Bagatti, arrestata per detenzione di droga e il generale Bagatti responsabile di turno quella notte in aeroporto;

l) se è stato interrogato il carabiniere Sante Sebastiani di ronda la notte della morte del Conti insieme all'aviere Pavan.

(4-05632)

RISPOSTA. — Per chiarire le circostanze della morte del sergente dell'aeronautica Giovanni Conti, avvenuta il 23 giugno 1979 presso l'aeroporto di Vicenza, lo stato maggiore aeronautica ha disposto una indagine, di cui si riferiscono le risultanze.

Il sergente Giovanni Conti prestava servizio, in qualità di addetto alla mensa

ufficiali dell'aeroporto di Vicenza. La sera del 22 giugno 1979, presso il circolo ufficiali e la annessa piscina, aveva luogo una festa organizzata dai giovani ufficiali in servizio presso gli enti di stanza sull'aeroporto.

Durante la festa, verso le ore 24 circa, alcune persone tra quelle che si trovavano presso la piscina si tuffavano in acqua. Risulta che nella circostanza alcune di esse vi furono spinte e, tra queste, anche il sergente Conti (spinto dalla moglie del capitano Fasulo). Nessuno, tuttavia, subì conseguenze di rilievo ed il Conti, in particolare, continuò per diverso tempo a prendere parte alla festa prima di cambiarsi d'abito.

Verso le ore 2 del giorno 23 giugno 1979, mentre tutti i partecipanti alla festa si trovavano all'interno del circolo, ove era stato preparato un piatto da consumare a conclusione della serata, il sergente Conti, insieme con il collega Giordo, decideva di fare un bagno in piscina. Spogliatosi, scendeva in acqua da una scaletta e subito dopo il collega lo vedeva scomparire sott'acqua. Il Giordo, subito intervenuto, tentava di portargli soccorso, ma, risultati vani i suoi sforzi, invocava aiuto. Immediatamente soccorso da alcuni partecipanti alla festa, tra i quali il capitano medico Giampaolo Antonelli, direttore del servizio sanitario aeroportuale, il Conti, che dava ancora segni di vita, veniva trasportato in ambulanza all'ospedale civile ove, purtroppo, il medico di guardia ne constatava il decesso per asfissia ed arresto cardiocircolatorio da annegamento avvenuto durante il trasporto. L'autorità giudiziaria ordinaria, tempestivamente informata, dava l'autorizzazione alla tumulazione della salma.

Dalla ricostruzione dei fatti e sulla base delle testimonianze raccolte risulta innanzitutto che il Conti scese in acqua del tutto volontariamente, a circa due ore di distanza dal bagno collettivo, come è dimostrato dal fatto che indossava, sotto il vestito, un costume da bagno. Per quanto riguarda la tesi adombrata dalla madre, secondo cui la morte del figlio sarebbe avvenuta per cause diverse da quel-

le riportate nel certificato di morte, non sono emersi, allo stato degli atti, elementi tali da avvalorare tale tesi. Occorre, comunque, al riguardo attendere l'esito della autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Vicenza a seguito di richiesta dei congiunti del defunto e demandata alla procura di Velletri (Roma). Occorre in merito precisare che dagli accertamenti effettuati è emerso che nessuna lesione o trauma furono riscontrati sul capo del sergente Conti sia dal capitano medico Antonelli sia dal medico di guardia dell'ospedale civile.

In merito al presunto ritardo da parte dell'autorità militare nell'informare dell'accaduto l'autorità giudiziaria ordinaria e militare, nessuna censura può essere rivolta in quanto la segnalazione dell'accaduto è stata effettuata il 23 giugno 1979 e cioè lo stesso giorno del decesso del Conti.

Per quanto concerne, poi, l'organizzazione della festa, si precisa che il comando dell'aeroporto di Vicenza ne aveva autorizzato lo svolgimento per aderire alla richiesta avanzata dai giovani ufficiali in servizio presso gli enti di stanza nell'aeroporto stesso concedendo l'uso dei locali del circolo ufficiali e della piscina limitatamente ai bordi pavimentati. Nessuna autorizzazione, pertanto, era stata concessa di bagnarsi nella piscina stessa per cui l'iniziativa di farlo deve essere considerata come del tutto personale.

Si precisa, inoltre, che le autorità presenti alla festa lo erano in qualità di ospiti; in assenza del comandante, in licenza, il più elevato in grado nella catena gerarchica era il capitano Antonino Nicosa.

Si comunica, infine, che il procedimento giudiziario è stato chiuso con decreto di archiviazione del giudice istruttore presso il tribunale di Vicenza in data 19 luglio 1980.

Circa gli altri quesiti posti dall'interrogante, si rappresenta che essi non sono stati oggetto di inchiesta in quanto non pertinenti all'accaduto.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione allo sviluppo del programma degli aerei MRCA Tornado - se rispondono a verità le notizie secondo cui la Germania federale vista la crescita enorme del prezzo che per ogni esemplare è salita dai 7 miliardi originari ai 30 miliardi e visto che intende rallentare le spese in armamenti, effettuerà un taglio del 30 per cento nella produzione passando da una produzione di 12 aviogetti al mese ad una produzione di 8 o 9.

Per conoscere inoltre se l'Italia seguirà l'esempio tedesco anche tenendo conto che l'approvvigionamento dell'aereo è ottenuto attraverso una coproduzione. (4-06203)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in relazione alla enorme crescita di costi dell'aereo MRCA Tornado (100 esemplari), costi passati in 5 anni da 5 miliardi ad esemplare ad oltre 30 miliardi - se non intenda promuovere un'attenta indagine ed eventualmente costituire una commissione d'inchiesta tenendo anche conto che analoghe gravi preoccupazioni si sono manifestate nella Germania Federale. (4-07048)

RISPOSTA. — Il programma comune per lo sviluppo e la produzione dell'aereo MRCA/Tornado, superata ormai positivamente la fase di avviamento, è nella fase di produzione e di consegna dei primi velivoli.

Da parte tedesca sono state rappresentate le attuali difficoltà di carattere finanziario e la necessità di operare un riesame dei programmi d'armamento (compreso il Tornado) allo scopo di meglio definire i mezzi finanziari da destinare nei prossimi anni ai vari programmi. Ciò comporterebbe la riduzione dell'attuale ritmo di produzione ed il prolungamento nel tempo del programma MRCA.

L'accordo tra i tre paesi partecipanti al programma di cui trattasi prevede una produzione integrata per cui ciascun partner produce determinati segmenti e componenti del velivolo anche per gli altri

due in misura proporzionale - in termini finanziari - al numero di velivoli da acquisire ed in modo tale che gli investimenti necessari alla produzione vengano effettuati da ciascun paese nel proprio ambito. Ne consegue che qualsiasi variazione al ritmo di produzione concordato non può essere attuata autonomamente senza dirette ripercussioni sull'attività di produzione degli altri partners.

Poiché l'annuncio riesame da parte tedesca dei mezzi finanziari comporterebbe sia un prolungamento del programma sia un incremento dei costi con probabili conseguenze negative per i livelli occupazionali nelle industrie interessate, sono state intraprese azioni per scongiurare l'impatto che tale decisione potrebbe procurare sull'industria.

Al riguardo si precisa che a seguito delle assicurazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania di poter coprire con finanziamenti addizionali una parte del deficit inizialmente denunciato, è venuta a cadere l'esigenza di modificare sostanzialmente il programma di produzione. Rimane comunque una insufficienza di finanziamenti che sarà colmata con prestiti alle industrie tedesche e con un minimo aggiustamento del programma di produzione - da concordare trinazionalmente - che non dovrebbe coinvolgere in modo significativo la produzione nazionale.

È in corso l'individuazione di settori del programma di cui trattasi da poter ritardare senza che da ciò derivino inaccettabili problemi di natura finanziaria, industriale e operativa.

Per quanto attiene alla lamentata crescita dei costi dell'aereo, si precisa che le cause del divario tra le prime stime effettuate nella fase di progettazione e le esigenze effettive di finanziamento riscontrate nella fase di produzione sono da individuare da una parte nella difficoltà di previsioni insite in un programma di studio e sviluppo di prototipi e dall'altra nel fatto che il lungo periodo di progettazione e di avvio alla produzione è coinciso con una fase di accentuata inflazione.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente della grave ingiustizia subita dai grandi invalidi per servizio della prima categoria, senza superinvalidità. Infatti con la legge 26 gennaio 1980, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* numero 30 del 31 gennaio 1980), dal 1° gennaio 1981 la loro pensione è diminuita di lire 45.000 mensili.

Per conoscere, tenuto conto che in tutta Italia i grandi invalidi mutilati ed invalidi per servizio di prima categoria senza superinvalidità non superano il centinaio, se non ritiene opportuno reintegrare la pensione delle 45.000 lire al mese ora tolte. (4-06510)

RISPOSTA. — L'articolo 18 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1981, dell'assegno complementare non reversibile che veniva corrisposto nella misura di lire 540 mila annue lorde a tutti gli invalidi per servizio di prima categoria, titolari o non di assegno di superinvalidità.

Va, per altro, precisato che, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge n. 9 del 1980, a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria con assegno di superinvalidità, l'ammontare di quest'ultimo è stato più che sestuplicato rispetto alle misure fissate dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e ai titolari di trattamento privilegiato di prima categoria senza assegno di superinvalidità è stato accordato un assegno integrativo (per altro, non reversibile come quello precedentemente percepito) di lire 600 mila annue lorde, e pertanto di importo superiore a quello soppresso. Anzi, per un biennio - 1979 e 1980 - essi hanno eccezionalmente goduto di un duplice trattamento aggiuntivo, quello complementare poi soppresso e quello integrativo di nuova istituzione.

Dalla soppressione dell'assegno complementare, di cui trattasi, non risultano, pertanto, danneggiati i titolari, bensì i loro superstiti, che vedono ridotto di un pari ammontare il trattamento speciale

previsto, sia per un solo triennio, dall'articolo 93 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla situazione di alcuni marescialli maggiori collocati in pensione per raggiunti limiti di età e tenendo presente che con l'articolo 23 della legge n. 1079 del 1970 veniva conferito ai marescialli maggiori il « parametro 245 », mentre alcuni erano esclusi trovandosi nella posizione di « trattenuti » pur senza soluzione di continuità, (trattenuti « per esigenze speciali » e beneficiari di uno dei cento posti, 50 per semestre, riservati ad elementi « particolarmente meritevoli »); tenuto conto anche della predetta legge (che pur estendeva il beneficio ai trattenuti e lo limitava a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 599 del 31 luglio 1954 non considerando l'esiguo numero di quelli che ne facevano parte, cioè 50, se tutti i posti erano stati coperti) — se non ritiene vi sia stata un'assurda discriminazione anche per il fatto che questi marescialli utili per le « esigenze speciali », erano elementi « particolarmente meritevoli » esclusi però dalla valutazione per la qualifica superiore.

Per conoscere infine se non ritiene opportuno (anche alla luce del fatto che non poche sono le carriere ricostruite, qualcuna addirittura clamorosa, sulla base di pochi anni di servizio) prevedere la concessione di un beneficio a coloro che hanno dato tutta una vita al servizio della patria, non cavillando sulla loro posizione di « trattenuti ». (4-06511)

RISPOSTA. — La qualifica di aiutante o di scelto, istituita dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è attribuibile, a scelta comparativa, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, in servizio

permanente, con il relativo parametro di stipendio 245.

Tale articolo ha inoltre previsto, in via transitoria, il conferimento di detta qualifica anche al personale avente il grado di cui sopra e trovantesi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data del 1° luglio 1970, ed a coloro che, alla stessa data, erano cessati di autorità da tale ruolo, ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ma erano ancora in servizio, senza che vi fosse stata soluzione di continuità, quali richiamati per speciali esigenze.

La normativa dianzi richiamata non ha potuto — e non può tuttora — trovare applicazione, con interpretazione estensiva, anche nei riguardi del personale che non sia in possesso degli specifici requisiti sopra indicati.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente della situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi quegli ufficiali che hanno cessato il servizio permanente effettivo prima dell'8 marzo 1968.

Tale personale, pur essendo stato trattenuto per vari anni, non ha potuto usufruire dei benefici della legge n. 336, mentre in virtù della legge n. 824 del 1973 sono stati riconosciuti detti benefici a quel personale militare di complemento che è stato trattenuto per lunghi periodi.

Per sapere inoltre se è a conoscenza che il Consiglio di Stato — quarta sezione — con sentenza n. 350 in data 21 aprile 1978 ha deciso quanto appresso: « Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata per violazione dell'articolo 5, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, in relazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui esclude dai benefici combattentistici gli ufficiali in ausiliaria della riserva o in congedo (nella specie nel ruolo d'onore) richiamati in servizio ».

Si fa presente anche che analoga questione è stata deferita alla Corte costituzionale, con ordinanza 7 giugno 1977.

(4-06512)

RISPOSTA. — L'applicazione da parte dell'Amministrazione dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, con cui sono stati estesi al personale militare i benefici combattentistici *ex lege* n. 336 del 1970, è sempre stata effettuata nel coerente rispetto del sistema realizzato dal legislatore, in base al quale i suddetti benefici sono riconosciuti in presenza di un rapporto d'impiego.

In armonia con tale pregiudiziale, l'articolo 28 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha operato l'estensione delle norme di cui al menzionato articolo 5 della legge n. 824 del 1971 al personale militare di complemento e della riserva di complemento, conseguenzialmente alla nuova posizione giuridica dallo stesso assunta, con il conferimento del rapporto d'impiego in relazione al possesso di determinati requisiti.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale del più volte citato articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza emessa il 21 aprile 1978, n. 350 (analoga a quella del 7 giugno 1977, n. 587) e richiamata dall'interrogante; ogni eventuale diversa impostazione del problema relativo al campo di applicabilità della normativa di cui trattasi non può che subordinarsi, ovviamente, a tale pronuncia.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere se sono al corrente della situazione del signor Ferretti Francesco, già capo furiere di prima classe « scelto », nato a Napoli il 25 aprile 1932 ed ivi domiciliato in via Benedetto Cariteo, n. 12, il quale è stato collocato in congedo assoluto dal 22 luglio 1980 a

seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con diagnosi « epilessia jacksoniana da pregresso intervento per ascesso cerebrale e paresi brachiale destra », così come si rileva dal processo verbale all'uopo emesso dalla commissione medica ospedaliera e che, nel settembre del 1980, dopo averne presa visione, il Ferretti si è astenuto dal firmare; che detta infermità, come si evince dalla prefata deliberazione che è stata impugnata, è ascrivibile ai fini dell'equo indennizzo nonché pensionistico alla tabella « A » terza per anni quattro e successivamente a vita delle categorie di pensioni contemplate dalla legge n. 915 del 1978, indennizzabile con una somma al limite massimo prevista dalla Tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1975; che invece, il supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979 « lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo », alla Tabella A, prima categoria, precisamente ai nn. 8 e 29, prevede: al n. 8: « la disarticolazione di un braccio all'altezza del collo chirurgico dell'omero »; al n. 29: « le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti tali da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo ».

Per sapere inoltre se sono a conoscenza:

che il Ferretti rientra nelle condizioni che precedono come è certificato da eminenti specialisti in ortopedia e fisioterapia (per quanto concerne il riferimento n. 8) e rilevato da tomografia assiale computerizzata (per quanto attiene al punto n. 29);

che, di contro, la citata commissione medica ospedaliera, con la deliberazione accennata, avvalendosi unicamente del giudizio espresso da un giovane guardiamarina (DM) di complemento, il quale si è limitato a « vedere » e non a « visitare » il Ferretti, ha erratamente emesso il giudizio contestato in quanto non applicato

in conformità alla legge (Tabella A, terza categoria, nn. 8 e 29): infatti il Ferretti è stato considerato privo della mano destra o delle cinque dita della stessa ed affetto unicamente da epilessia con manifestazioni frequenti;

che nel maggio del decorso anno, stando in aspettativa, al precipuo e solo scopo di rientrare nella marina militare, il Ferretti si è recato ad Upsala (Svezia) ma, qui giunto, una ulteriore craniectomia è stata fermamente sconsigliata in quanto avrebbe comportato notevoli rischi.

Per conoscere, in relazione a quanto precede, se non ritengano che, *in primis*, debba essere fatta rispettare la legge non tacita né consuetudinaria, bensì espressa (anche perché è fatto obbligo ad ogni cittadino non solo di osservare ma di far osservare le leggi del proprio Stato) e, in subordine, se non ritengano che DIFESAN debba disporre nei riguardi del Ferretti superiori accertamenti al fine di stabilire la veridicità delle affermazioni avallate dalla documentazione in possesso dello stesso Ferretti. (4-06780)

RISPOSTA. — La commissione medica di seconda istanza dell'ispettorato della sanità militare marittima in data 12 marzo 1981, con processo verbale n. 158, ha definitivamente riconosciuto l'infermità epilessia jacksoniana e paresi brachiale destra da pregresso intervento per ascesso cerebrale, da cui è affetto il capo furiere prima classe (in congedo) Francesco Ferretti, dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla prima categoria di pensione a vita, nonché indennizzabile con la misura massima prevista dalla tabella annessa alla legge n. 1094 del 1980.

L'organo competente di questo Ministero provvederà alla istruttoria delle pratiche di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria non appena il Ferretti, informato in data 10 aprile 1981 del suddetto definitivo giudizio medico-legale formulato al suo riguardo, avrà fatto pervenire le relative istanze.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che il Consiglio centrale della rappresentanza (COCER) esprimeva e ribadiva in Commissione difesa, il 15 gennaio 1981, attraverso il presidente colonnello F.T.SG Giuseppe Oliva, il concetto che il COCER dovendo sentire convenientemente le categorie « D » ed « E » come prescrive l'articolo 28 del regolamento sulle rappresentanze, non poteva esprimere un parere sul « canovaccio » recante norme sul servizio militare di leva e volontario prima del mese di marzo, o addirittura aprile, 1981 — come sia possibile che detto Consiglio abbia espresso tale parere in data 28 gennaio 1981 omettendo quindi l'essenziale fase di consultazione della base; fatto che assumerebbe carattere di particolare gravità se fosse dovuto ad indebite e pesanti pressioni del vertice militare, come non diversamente ipotizzabile, considerato il tenore nella dichiarazione del 15 gennaio.

Per conoscere inoltre perché non è stato disposto di sentire adeguatamente, reependone le istanze, i delegati di leva dei Consigli intermedi, come tassativamente prescritto dal quarto comma dell'articolo 19 della legge n. 382 del 1978.

Per conoscere ancora se, in base alle pressioni esercitate, si è voluto comunque far esprimere un parere al COCER nonostante ai delegati di leva dei Consigli intermedi non sia stato consentito di riunirsi per un esame collettivo e approfondito per l'eventuale elaborazione di uno o più documenti collettivi sulla materia.

Per conoscere, infine, se la proposta dello Stato maggiore di concedere 60 giorni di licenza durante i dodici mesi in periodi di cinque giorni, non dimostri come sia possibile ridurre il servizio di leva di due mesi (e ciò nel senso della proposta di legge socialista n. 1231), riduzione per altro effettuata in modo surrettizio e discriminatorio nei riguardi del personale volontario, inattuabile in molti casi per ragioni di servizio, costosissima per lo Stato per le spese (soprattutto via aerea) di trasporto. (4-06949)

RISPOSTA. — Per l'esame dello schema di disegno di legge recante norme sul servizio militare di leva e volontario il Comitato centrale di rappresentanza (COCER) costituì un apposito gruppo di lavoro (composto di undici delegati), il quale, dopo un incontro con i rappresentanti delle categorie D ed E dei comitati interni di rappresentanza (COIR), in data 21 gennaio 1981 durante una riunione con il comitato della VII Commissione (Difesa) della Camera, rappresentava l'impossibilità di mettere in condizioni il consiglio centrale di esprimere in tempi brevi un definitivo parere sull'iniziativa. Per contro, l'onorevole Angelini, presidente facente funzione della VII Commissione, rinnovava l'invito a far pervenire detto parere entro un periodo di sette-otto giorni.

Nel pomeriggio dello stesso giorno il COCER deliberava di fornire il richiesto parere in data 27 gennaio, ravvisando non più necessario sentire nuovamente i rappresentanti delle predette categorie D ed E.

Circa la proposta di ridurre la durata del servizio di leva, si fa rinvio a quanto comunicato all'interrogante in risposta alla sua precedente interrogazione n. 4-05467.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali criteri vengono seguiti per l'assegnazione dei laureati ai reparti al fine di tener conto per quanto possibile della singola specializzazione.

Per conoscere in particolare come viene effettuata l'assegnazione dei laureati in legge, alcuni dei quali esercitano già la professione di procuratori legali. Quanto sopra tenendo presente ad esempio che presso vari tribunali militari i difensori di ufficio assegnati agli imputati sono sottotenenti medici, sottotenenti laureati in chimica, agraria, informatica, cibernetica, fisica e quanto altro sia il più lontano possibile da conoscenze giuridiche.

Di qui l'assurdo che i laureati in legge che nell'interesse della collettività potrebbero svolgere più efficacemente un com-

pito, ne svolgono un altro del tutto diverso tra le recriminazioni di quei laureati che per l'opposta ragione si trovano loro malgrado a difendere in tribunale, non possedendone la necessaria preparazione ed anzi avendo incarichi ed interessi opposti.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nello specifico settore.

(4-07247)

RISPOSTA. — L'assegnazione ai reparti e l'attribuzione degli incarichi ai militari di leva vengono effettuate sulla base di precisi criteri che tengono conto da un lato delle primarie esigenze operative delle forze armate e dall'altro degli specifici requisiti fisio-psico-attitudinali accertati per ciascun arruolato in occasione della prescritta visita di leva-selezione, che, come è noto, si effettua al compimento del diciottesimo anno di età.

Il successivo conseguimento di un diploma di laurea, se tempestivamente comunicato dagli interessati ai competenti organi di reclutamento, assume valore determinante nell'attribuzione degli incarichi di aiutante di sanità (per i laureati in medicina, farmacia e biologia) e di operatore elettronico o tecnico (per i laureati in ingegneria o fisica).

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli ufficiali di complemento come difensori di ufficio nei procedimenti dinanzi agli organi giudiziari militari, si precisa che la norma che prevedeva detta nomina (articolo 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) è stata abrogata dall'articolo 16 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è al corrente del grave stato di disagio in cui versano numerosi partecipanti alla Resistenza che avendo combattuto in

formazioni di sinistra non si sono piegate a sconfessare il fatto come un delitto. Sembra infatti incredibile che proprio coloro che hanno portato un diretto contributo alla creazione della Repubblica siano stati duramente puniti proprio per aver dato questo contributo. Alcuni di questi valorosi combattenti tra l'altro hanno svolto operazioni assai rischiose e difficili, hanno ottenuto promozioni per meriti partigiani e vi sono tra questi valorosi ufficiali e sottufficiali che sono stati discriminati nelle promozioni quando, dopo la Resistenza, hanno ripreso la carriera militare; i loro ricorsi alla magistratura spesso non hanno avuto alcun esito.

Per conoscere, in particolare, se a distanza di tanti anni, mentre la Resistenza viene esaltata e glorificata, non si intenda promuovere un adeguato risarcimento dei danni e la ricostruzione della carriera per chi fu eliminato attraverso giudizi palesemente faziosi.

Per conoscere ad esempio per quali motivi è stata interrotta la carriera addirittura ad ufficiali che avevano raggiunto i massimi gradi partigiani come quello di vicecomandante del gruppo divisioni Garibaldi.

Per conoscere in conclusione se non ritenga, in conseguenza di quanto sopra, promuovere adeguate iniziative per prevedere l'esame di tutti quei casi che si sono rivelati come palesi ingiustizie accogliendo i ricorsi degli interessati attraverso la istituzione di un'apposita commissione di appello per i partigiani discriminati.

(4-07248)

RISPOSTA. — Non risulta, come già comunicato all'interrogante in risposta alla sua precedente interrogazione n. 4-03192, che ufficiali o sottufficiali abbiano, per la loro appartenenza alle formazioni partigiane, subito discriminazioni in sede di valutazione ai fini dell'avanzamento o addirittura che siano stati fatti cessare dal servizio.

Notizie più esaurienti potranno essere comunicate qualora l'interrogante vorrà

fornire maggiori precisazioni, indicando specifici casi e circostanze in cui si sarebbero attuate le discriminazioni lamentate.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente del grave stato di disagio in cui versano numerosi ufficiali e sottufficiali collocati anzitempo nella riserva per causa di invalidità contratta in guerra in prigionia nei lager tedeschi. Per queste invalidità sono stati collocati nella riserva prima del limite di età e prima del fatidico 7 marzo 1968, perdendo così, oltre a tanti benefici economici anche quelli concessi con la legge n. 336 del 1970 (per i militari con la legge n. 824 del 1971).

Per conoscere in conseguenza se non ritiene opportuno promuovere adeguate iniziative affinché vengano concessi anche a chi è stato costretto a lasciare anzitempo il servizio prima del 7 marzo 1968 a causa di invalidità contratta per compiere il proprio dovere in guerra, i benefici previsti dalle leggi suddette.

Quanto sopra tenuto conto che tale servizio non è stato interrotto per l'età o per volontà degli interessati, cause di cui lo Stato non ha responsabilità, ma a causa della guerra per via della quale le leggi suddette sono state fatte.

Per conoscere in particolare se è al corrente che solo i militari di carriera sono in dette condizioni in quanto gli impiegati dello Stato, civili e di altri enti pubblici, potevano e possono continuare il loro servizio anche se invalidi di guerra.

(4-07261)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante s'inquadra in quello più generale dell'estensione dei benefici recati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, agli ex combattenti, invalidi di guerra e categorie assimilate cessati dal servizio anteriormente alla data da cui la legge stessa ha avuto effetto (7 marzo 1968), proble-

ma al quale sono interessati tutti i pubblici dipendenti (militari e civili).

Infatti, se è vero che i militari cessati dal servizio per invalidità di guerra prima di detta data sono stati particolarmente danneggiati dato il più elevato grado di idoneità fisica che si richiede per la loro permanenza in servizio, è pur vero che un provvedimento riparatore limitato al suddetto personale determinerebbe sperequazioni nei confronti dei dipendenti civili collocati a riposo per la stessa causa, i quali sono stati pure esclusi dai benefici combattentistici. Ed è noto che in materia sono stati presentati nel corso di varie legislature numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che non hanno potuto avere favorevoli sviluppi per il rilevante onere finanziario che ne sarebbe derivato, oltre che per l'inopportunità di riprendere in esame situazioni giuridiche da lungo tempo consolidate.

Per altro, ove la questione, nei suoi aspetti generali e quindi rientrando nella competenza degli organi preposti agli ordinamenti generali del personale dello Stato, venisse portata in sede governativa, questo Ministero non mancherà di svolgere ogni interessamento in favore della categoria di militari cui l'interrogante si riferisce.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che tra i militari di leva esiste un grave stato di disagio per l'atteggiamento sempre meno comprensivo assunto dai comandi militari nei riguardi delle richieste di licenze brevi avanzate dai militari impegnati in concorsi pubblici e privati —:

come viene regolata, nell'ambito militare, la concessione delle licenze per consentire la partecipazione a pubblici concorsi;

se le predette richieste, pur se valutate con la dovuta attenzione, restano ancora subordinate alla sensibilità del co-

mandante di reparto, al quale la normativa in atto continua a concedere ogni libertà di valutazione, e soggette a quelle « esigenze di servizio » che spesso consentono di perpetrare dei veri e propri abusi. (4-07383)

RISPOSTA. — Le norme sulle licenze dei militari prevedono la concessione di licenze brevi per particolari esigenze private, fra le quali è compresa quella di partecipare alle prove dei concorsi pubblici e privati.

Come per quasi tutte gli altri tipi di licenze, detta concessione è subordinata alle esigenze di servizio, per la cui valutazione non risulta che siano commessi abusi da parte dei comandanti di reparto, i quali considerano l'inserimento dei giovani militari nel mondo del lavoro problema di primaria importanza.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono state disposte indagini per accertare le cause che hanno provocato 4 incidenti mortali in appena 6 mesi nei reparti paracadutisti.

Per conoscere in particolare se le cause sono attribuibili a carenze di addestramento, a carenze di materiali, a carenze nelle disposizioni di sicurezza, ad errate scelte dei luoghi di esercitazioni.

Per conoscere inoltre le risultanze delle indagini sui fatti recentemente accaduti a Pisa e le conclusioni cui è pervenuta la commissione di inchiesta. (4-07385)

RISPOSTA. — A seguito di indagini svolte da apposita commissione è stato possibile accertare che uno degli incidenti mortali cui si riferisce l'interrogante, e cioè quello occorso il 17 febbraio 1981, da imputare esclusivamente al paracadutista che ha effettuato in una situazione anomala, ma non di emergenza (impigliato nel fascio funicolare di un altro paracadutista), una errata manovra anche nel-

la valutazione della distanza che lo separava dal terreno sottostante.

Gli altri tre incidenti sono stati determinati dal non funzionamento del paracadute principale, causa rientrante nelle previsioni.

Le risultanze delle indagini hanno inoltre evidenziato:

l'efficienza dell'addestramento, che viene condotto sulla base di norme e procedimenti in vigore da vari anni e con estremo rigore anche selettivo;

la perfetta affidabilità dei paracadutisti che in tanti anni di servizio non sono mai stati messi in discussione;

la validità delle disposizioni di sicurezza che sono a base di ciascuna esercitazione di aviolancio;

la corretta scelta dei luoghi di esercitazione.

Comunque, in considerazione che negli ultimi sei anni si sono avuti, con gli stessi materiali e con la stessa tecnica di addestramento, sei incidenti mortali su un complesso di 250 mila lanci, il numero degli eventi anomali rientra qualitativamente e quantitativamente nei limiti delle statistiche.

Per quanto concerne i fatti accaduti a Pisa la sera del 17 gennaio 1981 si conferma quanto già riferito in Commissione difesa della Camera nella seduta del 29 gennaio 1981, facendo inoltre presente che sono stati individuati i militari responsabili degli incidenti e nei loro confronti sono stati presi adeguati provvedimenti disciplinari.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se è al corrente dello stato di disagio in cui si trovano molti decorati al valore nella seconda guerra mondiale per merito di guerra e coloro che hanno ricevuto encomi non ancora commutati in Croce di Guerra al valor militare (un gruppo di combattenti che meriterebbe di essere collocato tra i « Cava-

lieri del Nastro Azzurro »). Per conoscere se intenda intraprendere qualche iniziativa in merito in armonia con quanto è stato fatto per i Cavalieri di Vittorio Veneto. (4-07485)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio nel quale si troverebbero molti combattenti della seconda guerra mondiale decorati al merito di guerra o insigniti di encomi deriva presumibilmente dal fatto che essi non ricevono alcun assegno annuo.

Al riguardo si fa presente che:

l'assegno annuo costituisce un beneficio riservato esclusivamente ai decorati al valor militare;

la commutazione degli encomi in croci di guerra al valor militare fu prevista soltanto per coloro che avevano compiuto atti di valore fino al 7 gennaio 1922 - data di istituzione della croce di guerra al valor militare - e non può pertanto essere richiesta con riferimento ad atti compiuti durante l'ultima guerra.

Mi soggiunge che non è allo studio alcuna iniziativa intesa a concedere ai combattenti della guerra 1940-1945 un riconoscimento analogo all'ordine di Vittorio Veneto, che, come è noto, fu istituito, con intenti celebrativi, in occasione del cinquantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - in relazione alla legge n. 312 del luglio 1980, che con l'articolo 148 ha eliminato la esistente sperequazione nella misura della pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione, tra ufficiali e sottufficiali paracadutisti - se è a conoscenza dello stato di disagio che si è verificato tra i sottufficiali paracadutisti in relazione al fatto che la decorrenza del provvedimento (nonostante il fatto che la legge decorra dal 1° luglio 1978) viene stabilita dal 1° gennaio 1980 ed

esclude perciò tutti i sottufficiali paracadutisti già in pensione a tale data, anche quelli che entrano nei benefici della legge stessa.

Quanto sopra tenendo presente che:

1) i sottufficiali in pensione sono già stati notevolmente colpiti dal fatto che l'aliquota di pensione a loro attribuita (un quarantacinquesimo) è stata calcolata sulla indennità che percepivano al momento del collocamento a riposo, indennità che, non essendo mai stata rivalutata nei loro confronti, in alcuni casi si riduce a circa un terzo di quella attualmente goduta dal personale in servizio;

2) il personale soggetto a questa discriminazione è composto da « pionieri del paracadutismo », che hanno effettuato trenta o più anni di attività quando i lanci si effettuavano con un solo paracadute (senza l'attuale paracadute di « riserva »), paracadute di dimensioni minori dell'attuale, maggiore velocità di impatto al suolo e conseguente debilitazione fisica: con maggiore rischio, insomma. Tra questo personale vi sono dei decorati al « valor militare » feriti in guerra ed in servizio, che all'8 settembre 1943 hanno costituito il primo saldissimo nucleo del nuovo esercito italiano, partecipando alla « Guerra di Liberazione »;

3) nell'identica situazione si trovano anche i sottufficiali piloti e degli equipaggi di volo dell'aeronautica militare.

(4-07822)

RISPOSTA. — Il problema sollevato rientra nel più ampio contesto della perequazione dei trattamenti spettanti al personale collocato a riposo prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312; esso è attualmente all'esame di una commissione interministeriale, istituita presso l'ufficio del ministro per la funzione pubblica, per la revisione dell'intero sistema pensionistico dei pubblici dipendenti.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al problema dell'avanzamento dei sottotenenti dei carabinieri e guardie di finanza provenienti dai marescialli maggiori in carriera continuativa fino al grado di capitano, avanzamento che dovrebbe avvenire nei dieci anni in cui gli interessati rimangono nella riserva - se è al corrente dello stato di disagio di coloro che sono transitati in detta posizione dal 1955 in poi. Infatti la motivazione che viene adottata per il non avanzamento è stata esposta in termini da ritenersi ormai sorpassati; infatti è stato affermato che la questione « riguarda i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri che in applicazione del disposto dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito sono nominati, a domanda, sottotenenti di CPL della riserva avendo già superato il limite di età per la nomina nella categoria del complemento. Detti ufficiali non possono conseguire la promozione al grado superiore in quanto le vigenti norme prevedono l'avanzamento in tempo di pace per gli appartenenti alla riserva di complemento, i quali hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Ciò stante e tenuto conto della particolarità della concessione che vuole essere un riconoscimento di fine carriera, non si ravvisano motivazioni che possano giustificare una modifica nel senso auspicato ».

Per conoscere se intende prendere iniziative per facilitare la concessione delle due promozioni anche in tempo di pace per la citata categoria in analogia a quanto si verifica per gli ufficiali del ruolo d'onore.

(4-07914)

RISPOSTA. — La legge 18 dicembre 1964, n. 1414, prevede la nomina a sottotenente nella riserva di complemento per i marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

La predetta normativa, in armonia con quella generale sull'avanzamento, prescrive

che tali ufficiali, in tempo di pace, non abbiano obblighi di richiamo in servizio, per cui non sono previsti avanzamenti ai gradi superiori.

La nomina a sottotenente della riserva di complemento costituisce per i sottufficiali di cui sopra un beneficio del tutto particolare. Ove si accogliesse l'ipotesi di altre promozioni, si verrebbe ad accentuare la disparità di trattamento nei confronti dei sottufficiali delle altre armi e servizi.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente della vicenda che ha coinvolto il presidente del COBAR e del 16° battaglione « Savona » di stanza a Savona. Infatti il maggiore Gennaro Cascone ha presieduto per le prime quattro riunioni il COBAR, designato in questo incarico il comandante, in base al regolamento di disciplina militare ed anche ad una specifica risposta dello stato maggiore ad un quesito di carattere generale sulla precedenza fra pari grado di ruoli diversi. Durante la presidenza del maggiore Cascone il COBAR aveva chiesto l'attuazione di alcune proposte senza ricevere risposta se non dopo tre mesi e senza che ne derivasse comunque alcun provvedimento nei riguardi del comando che aveva dimostrato così poca solerzia.

In seguito a proposte di modifica alla legge sulle rappresentanze richieste dal COIR ai COBAR, e alle risposte del COBAR in merito venne deciso da parte del 5° corpo d'armata il cambio di presidenza del COBAR. Il Cascone infatti venne sostituito da altro ufficiale e successivamente, in seguito alla promozione che lo avrebbe fatto ridiventare di nuovo presidente, venne trasferito in sede distante da Savona contrariamente a specifiche disposizioni che ne avrebbero previsto l'impiego in sede vicina a Savona.

Per conoscere, in relazione a quanto sopra, se ritenga opportuno dar corso ad una indagine sul caso disponendo se vi sono state prevaricazioni e inadempienze

da parte dei comandi e nel caso applicando appropriate sanzioni. Infatti mentre sono previsti gravi provvedimenti disciplinari a carico dei rappresentanti eletti per mancanze commesse, non sono previsti analoghi provvedimenti per chi dovrebbe tutelare le rappresentanze e rispettare rigorosamente i disposti di legge.

Quanto sopra anche tenendo presente casi come quelli oggetto di precedenti interrogazioni circa pesanti sanzioni inflitte a rappresentanti liberamente eletti come il maresciallo Sisinnio Mura di Cagliari, il capitano Ciancarella e il maresciallo Vanzetti, di Pisa. (4-07915)

RISPOSTA. — Delle istanze prospettate dal Comitato di rappresentanza di base del sedicesimo battaglione di fanteria Savona durante la presidenza dell'allora capitano Cascone solo alcune (assegnazione di un locale, migliore distribuzione del rancio, eccetera) rientravano nella competenza del comandante dell'unità di base; alle altre (mensa unificata, lavori straordinari negli alloggi, eccetera) dovevano provvedere organi diversi. Il predetto comandante ha puntualmente accolto le prime, mentre ha interessato per le seconde gli organi competenti.

Il trasferimento del maggiore Cascone subito dopo la promozione è stato disposto perché egli con il nuovo grado non trovava più collocazione organica nel battaglione.

Per quanto esposto non risultano nel caso oggetto della interrogazione prevaricazioni o inadempienze degli organi interessati nei confronti della rappresentanza militare.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente dei sensibili ritardi che si verificano presso il distretto di Roma riguardo all'invio e alla recezione delle cartoline precetto. Alcune di esse risultano addirittura spedite e

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

smarrite, il che crea tra i giovani notevole disagio e inconvenienti.

Per conoscere quali disposizioni intendere impartire in merito. (4-08100)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni prescrivono che la cartolina di chiamata alle armi dev'essere recapitata agli interessati, a cura dei distretti militari, tramite gli uffici postali, a mezzo raccomandata, con ragionevole anticipo e rispetto alla data fissata per l'incorporazione dello scaglione mensile di appartenenza.

Da specifica indagine e minuzioso controllo effettuati presso il distretto militare di Roma sulle operazioni di chiamata alle armi dei sei scaglioni del 1981 non sono stati riscontrati ritardi o inadempienze nella spedizione delle cartoline-precetto da parte del responsabile organo di reclutamento, per cui è da ritenere che i ritardi e gli altri inconvenienti lamentati dall'interrogante siano attribuibili agli uffici postali ovvero a circostanze casuali che possono impedire la consegna del precetto (assenza temporanea dei familiari, cambio di residenza non notificato agli organi distrettuali, eccetera).

Comunque, sono state da tempo emanate opportune disposizioni intese ad evitare disagi e conseguenze giuridiche a carico dei giovani per il mancato tempestivo recapito del precetto di chiamata alle armi.

Gli organi di reclutamento, infatti, sono stati, fra l'altro, autorizzati ad aggiornare la data di incorporazione agli arruolati che dimostrino di non aver ricevuto in tempo utile la cartolina in questione.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se durante la cerimonia in onore del Cinquantenario della nave *Vespucci* era stato dato ordine agli equipaggi delle navi ormeggiate vicino, *Ardito* e *Perseo*, di non circolare in coperta e, in caso affermativo, per quali motivi.

(4-08101)

RISPOSTA. — Al fine di conferire maggiore solennità alle cerimonie militari le unità della marina direttamente interessate e quelle dislocate nelle immediate vicinanze assumono assetti particolari, per cui viene frequentemente adottata la norma di non far circolare in coperta, per il tempo strettamente necessario, il personale che non ha parte attiva nelle cerimonie stesse.

Durante la cerimonia in onore del cinquantenario della nave *Vespucci* i comandi di bordo delle navi *Ardito* e *Perseo*, ormeggiate al fianco della *Vespucci*, avevano dato disposizioni affinché durante la cerimonia rimanesse in coperta solo la guardia schierata. Inoltre, poiché era già iniziato l'orario di franchigia, doveva rimanere in coperta anche il personale della squadra di guardia il quale, per motivi di servizio, poteva circolare solo sul lato opposto a quello rivolto verso la *Vespucci*. Il rimanente personale non interessato alla cerimonia rimasto a bordo — in numero assai ridotto — aveva la possibilità di transitare attraverso i ponti coperti.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere —

alla luce degli avvenimenti che hanno interessato la nave soccorso e ricerche subacquee della marina militare *Anteo*, successivamente alle manifestazioni di protesta dei sottufficiali e dell'equipaggio per quanto relativo alla gestione della mensa unica di bordo, concretizzatesi nella nomina di una commissione di inchiesta ed in movimenti indiscriminati dello stato maggiore di bordo;

considerato che l'unità di cui si tratta è in procinto di iniziare i lavori di fine garanzia e si trova pertanto in uno dei momenti tecnicamente più delicati ed importanti di una nave, trattandosi di periodo destinato alla verifica delle qualità e capacità operative nei vari servizi; momento ancor più delicato qualora si con-

sideri che si tratta dell'unica moderna unità della marina militare per ricerche e soccorso subacquei;

visto che i movimenti interessano anche la componente dell'equipaggio tecnicamente più idonea e specificamente formata per le avanzate e peculiari caratteristiche degli apparati di propulsione e dei servizi di bordo; componente che ha avuto occasione di seguire la nave dal suo nascere e durante le prove di primo addestramento, acquisendo così l'esperienza necessaria per una corretta condotta ed un efficace impiego degli apparati;

considerato che il regolamento per i servizi a bordo delle navi consente una chiara ed immediata individuazione delle eventuali responsabilità dirette ed indirette dei disservizi che furono all'origine della manifestazione di protesta;

considerato che i movimenti di cui trattasi risultano essere stati decisi ed emanati prima ancora che la commissione di cui trattasi formalizzasse le conclusioni cui era pervenuta —

se non ritenga opportuno fare annullare le azioni già intraprese dall'amministrazione e intervenire per acquisire elementi diretti di situazione a fronte di prassi e comportamenti i quali, non tenendo in alcun conto lo stesso principio della presunzione di innocenza fino ad avvenuta emanazione di sentenza da parte di competenti autorità, principio valido in tutti i campi del diritto, ivi incluso quello disciplinare-amministrativo; trascurando altresì la contingente esigenza di assicurare le più favorevoli condizioni oggettive per il positivo svolgimento dei lavori di fine garanzia; configurano una vera azione di « decimazione », più propria di altri tempi e condizioni culturali. (4-08102)

RISPOSTA. — A seguito di notizie relative a presunti disservizi nella gestione della mensa di nave *Anteo*, è stata immediatamente disposta, come previsto dalle norme contenute nel regolamento dei servizi a bordo delle navi, una inchiesta al

fine di accertare i fatti e le eventuali responsabilità.

Conformemente ai risultati di detta inchiesta che ha individuato specifiche mancanze di natura disciplinare da parte di alcuni membri dello stato maggiore e dell'equipaggio della unità, sono stati adottati dai comandi competenti provvedimenti disciplinari nei confronti del personale responsabile.

Inoltre, ai fini di un rapido ristabilimento delle condizioni di serenità e di armonia a bordo dell'unità, lo stato maggiore marina e la direzione generale del personale della marina hanno ritenuto opportuno allontanare dall'ambiente alcuni membri dello stato maggiore e dell'equipaggio, recependo in tal modo anche una segnalazione avanzata dalla stessa commissione di inchiesta e condivisa dal comandante in capo del dipartimento dell'alto Tirreno.

Si precisa che detti movimenti sono intervenuti in tempi successivi alla conclusione dell'inchiesta ad eccezione del trasferimento del sottufficiale, gestore della mensa, il cui comportamento nell'intera vicenda era stato già in precedenza ritenuto censurabile sotto l'aspetto disciplinare dal comando di nave *Anteo*.

Il Ministro: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero che, in occasione del terremoto del 23 novembre 1980, dei 24 elicotteri CH 47 (*Chinook*) dell'esercito solo uno è stato in grado di prendere il volo il giorno successivo con gravissimo pregiudizio delle possibilità di trasporto celere di interi reparti in zona, tenendo presente che ogni elicottero può trasportare un intero plotone completamente equipaggiato;

per conoscere, in particolare, se sono state compiute indagini per individuare le cause della carenza di prontezza operativa e quali provvedimenti sono stati adottati. (4-08421)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

RISPOSTA. — Il 24 novembre 1980, pur essendo le condizioni atmosferiche sfavorevoli, sono stati impiegati, per il trasporto della unità sanitaria eliportata a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e per il trasferimento di 31 feriti a Colliano (Salerno), due elicotteri CH 47. Nello stesso giorno sono stati fatti affluire a Roma, per il caricamento di tende e di viveri, altri sei elicotteri dello stesso tipo, che hanno raggiunto l'area del sisma nelle prime ore del 25 novembre 1980. Inoltre, il 27 novembre 1980 altri tre elicotteri, pure del tipo CH 47, hanno trasportato una compagnia di paracadutisti da Livorno a Potenza.

Nell'intero periodo d'emergenza, è stato impiegato il maggior numero possibile di velivoli, avuto presenti, ovviamente, le necessarie esigenze di manutenzione degli stessi e la disponibilità degli equipaggi di volo.

Nell'uso di tali mezzi, si è ritenuto di dover dare precedenza al trasporto dei materiali di prima necessità, piuttosto che a quello del personale, in quanto, essendo l'afflusso dei reparti via terra già in corso, l'apporto dei suddetti elicotteri per il trasferimento militari era trascurabile (38 uomini per velivolo).

Si ritiene, pertanto, che non vi siano state carenze operative nell'utilizzazione dei CH 47 dell'esercito nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

Il Ministro: LAGORIO.

BENEDIKTER F. EBNER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale l'allora Ministro dei lavori pubblici abbia disposto la concessione con procedura d'urgenza della somma di lire 50 milioni per il restauro del cosiddetto monumento alla vittoria di Bolzano, monumento fascista di infausta memoria, danneggiato in un attentato il 30 settembre 1978;

se non ritengano che analogo provvedimento avrebbe dovuto, in caso, essere adottato anche per sanare i danni causati da un altro attentato dinamitardo di « ritorsione », compiuto nella notte tra il 1° ed il 2 ottobre 1978 contro la chiesa parrocchiale di Frangarto in comune di Appiano (Bolzano);

se non ritengano che il predetto provvedimento unilaterale costituisca una vera e propria provocazione nei confronti delle popolazioni sudtirolesi e delle forze democratiche del paese, per le quali questo monumento alla vittoria rappresenta da sempre un vergognoso ricordo di un triste passato;

se non siano dell'avviso che la demolizione del manufatto (magari per farvi sorgere al suo posto un teatro oppure un parco pubblico), auspicata nella passata legislatura dai deputati della *Südtiroler Volkspartei* in una proposta di legge firmata da altri rappresentanti di partiti democratici sia l'unico mezzo idoneo a porre fine a delle iniziative assolutamente in contrasto con lo spirito democratico di questo paese. (4-08320)

RISPOSTA. — Il monumento alla vittoria di Bolzano è di proprietà del demanio pubblico dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 - recante norme di attuazione in materia di beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale - lo include in un elenco di tredici beni siti nella stessa provincia conservati al patrimonio dello Stato, al quale compete la tutela, a' termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero dei lavori pubblici, che ha la responsabilità per la stabilità e la conservazione delle strutture di tali beni, a seguito della perizia del competente ufficio del genio civile, con decreto ministeriale del 14 ottobre 1978, n. 7046, intervenne nella spesa per i lavori di riparazione alle sovrastrutture ed alle parti artistiche del predetto monumento, danneggiato dall'attentato dinamitardo del 30 settembre 1980, con un onere di lire cinquanta milioni, gravante sull'apposito capitolo di bilancio n. 8701.

Per quanto riguarda invece, la chiesa parrocchiale di Frangarto sita nel comune di Appiano, il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto espletare alcun intervento per la riparazione dei danni, prodotti da un altro attentato dinamitardo, in quanto quell'immobile non è di proprietà del demanio dello Stato, non è compreso fra i beni storico-artistici di competenza statale, né risulta essere tra quelli di competenza provinciale.

Infine, in ordine ai provvedimenti per la tutela del predetto monumento, si richiamano e si confermano le notizie e le valutazioni fornite dal Ministero dei beni culturali e ambientali, con lettera del 23 dicembre 1980, n. 1734, diretta agli interroganti, in risposta alla interrogazione n. 4-03510.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: COMPAGNA.

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premesso che dopo la soppressione dell'ufficio di presidenza di sezione del tribunale di Ivrea, da anni non coperto, il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto ad assegnarlo alla Liguria ed in particolare a Genova;

premesso altresì che Sanremo, avendo un indice di produzione giudiziaria fra i più alti in Italia, aveva tutte le caratteristiche per essere destinataria del suddetto ufficio;

in considerazione, inoltre, dell'insufficiente organico di cancelleria del tribunale di Sanremo —

quale è stata la *ratio* in virtù della quale non è stato concesso al tribunale di Sanremo l'ufficio disponibile di presidente di sezione e cosa s'intenda fare per ovviare alle carenze dell'organico del suddetto tribunale. (4-08024)

RISPOSTA. — Presso il tribunale di Ivrea (Torino) non è stato soppresso alcun posto di presidente di sezione e per-

tanto la pianta organica dei magistrati di questo ufficio è composta da un presidente, un presidente di sezione e tre giudici.

Quanto al tribunale di Sanremo (Imperia), con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, n. 32, proprio in considerazione della necessità di adeguare l'organico dei magistrati alle effettive esigenze determinate dal lavoro che vi affluisce, è stato istituito il posto di presidente di sezione. L'attuale pianta prevede un presidente, un presidente di sezione e sette giudici.

Infine, relativamente all'organico della cancelleria dello stesso tribunale, esso appare, comparativamente alle esigenze di altri uffici, in grado di fronteggiare il lavoro che vi grava.

Non si può infatti non considerare che vi sono altri uffici giudiziari che lamentano notevoli disfunzioni organiche, che ne condizionano la funzionalità e che impongono interventi prioritari e immediati per assicurare una idonea gestione dei servizi di cancelleria.

Il Ministro: DARIDA.

BOFFARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano stati assunti provvedimenti intesi a revisionare il trattamento economico delle suore che prestano la loro insostituibile opera presso gli ospedali militari.

Da notizie assunte, pare che l'amministrazione della difesa da tempo abbia predisposto un'iniziativa che prevede lo aumento del compenso.

L'interrogante, nel rilevare che l'invocato provvedimento è un atto di giustizia e di gratitudine, chiede di conoscere se tale iniziativa sia stata formalizzata, quale sia la misura del compenso e se s'intenda sollecitamente definire la questione, specialmente in considerazione del fatto che l'inflazione ha notevolmente eroso la misura prevista. (4-08896)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per lo adeguamento del compenso corrisposto alle suore addette agli stabilimenti sanitari

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

militari, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici dipendenti dall'amministrazione di pubblica sicurezza, ha predisposto uno schema di disegno di legge, sul quale è stata chiesta l'adesione dei ministeri concertanti.

Il provvedimento prevede l'aumento di detto compenso dalle attuali 70 mila lire a 150 mila lire mensili per l'anno 1981 e la rideterminazione di tale misura, a partire dal 1 gennaio 1982, in relazione agli indici ISTAT utilizzati per la revisione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale.

Il Ministro: LAGORIO.

CARLOTTO E SOBRERO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se corrisponde al vero la notizia pubblicata su alcuni organi di stampa secondo la quale verrebbe chiusa la stazione dei carabinieri di Cravanzana (Cuneo).

Se tale notizia dovesse corrispondere al vero, le popolazioni e le amministrazioni degli enti locali interessate alla vasta area di competenza della stazione dei carabinieri di Cravanzana manifesterebbero la più ferma opposizione.

Privare quella zona del servizio tanto apprezzato quanto indispensabile dei carabinieri della locale stazione vorrebbe dire mortificare quelle laboriose popolazioni, vanificare lo sforzo degli amministratori pubblici tendenti a sviluppare la plaga anche sotto l'aspetto turistico e consentire le incursioni dei malviventi.

(4-07212)

RISPOSTA. — La decisione del comando generale dell'arma dei carabinieri di sopprimere la stazione dei carabinieri di Cravanzana è stata revocata.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CARLOTTO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare a favore degli enti locali e dei

privati a seguito dei gravi danni provocati, in provincia di Cuneo, ad opere pubbliche e beni privati dalle piogge torrenziali dei primi di aprile che hanno provocato allagamenti, frane e asportazioni di terreni in prossimità di fiumi e torrenti.

(4-07942)

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative si intendono adottare per evitare che lo Stura nel tratto Cuneo-Fossano continui a provocare gravi danni ai terreni agricoli limitrofi.

Particolarmente gravi sono i danni avvenuti in località Bastita in frazione Murazzo del comune di Fossano. In detta località la recente piena ha asportato oltre un ettaro di terreno fertilissimo di proprietà di alcuni coltivatori del posto i quali, disperati, pretendono giustamente la realizzazione di difese efficaci e durature

(4-07943)

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le iniziative che si intendono adottare per risolvere definitivamente il problema relativo ai danni che ad ogni piena provocano, in provincia di Cuneo, i fiumi ed i torrenti.

(4-07944)

RISPOSTA. — Sulla scorta dei sopralluoghi effettuati da funzionari del genio civile, intesi ad accertare i danni denunciati nelle località colpite dalle precipitazioni a carattere alluvionale verificatesi in alcune zone della provincia di Cuneo durante i giorni 1°, 3 e 4 aprile 1981 può quantificarsi in circa due miliardi di lire il costo dei lavori di pronto intervento atti a ripristinare provvisoriamente il transito sulle strade comunali, a contenere eventuali smottamenti, a ricostruire tratti di difese spondali asportate ed alla riattivazione di opere igienico-sanitarie.

Al fine di garantire la sicurezza idraulica degli abitati e degli agglomerati del cuneese, sono stati progettati ed eseguiti a cura del Magistrato per il Po, nell'am-

bito del piano triennale 1979/1981, lavori per complessivi 740 milioni di lire.

Considerazioni di ordine idraulico, connesse alla salvaguardia degli insediamenti ubicati lungo gli stessi corsi d'acqua o, più a valle, lungo quelli recipienti, postulano tuttavia che siano limitati il più possibile ulteriori restrizioni alla naturale esondazione delle acque nei tratti che attraversano le campagne.

Queste ultime del resto, com'è noto, mentre soffrono apparenti e tuttavia limitati danni alle colture in corso all'atto delle alluvioni, traggono da queste, in ultima analisi, benefici non indifferenti a vantaggio dei successivi cicli produttivi per effetto dei fenomeni di rigenerazione e di concimazione conosciuti fin dai tempi più remoti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appena la regione Piemonte farà pervenire motivate proposte in merito alle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante, provvederà sollecitamente, ai termini dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla emissione del decreto di dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità medesime, per consentire, alle aziende agricole danneggiate che ne faranno richiesta ai competenti organi regionali, di avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

CASALINO, BOCCHI, SICOLO, DI CORATO E GRADUATA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che in seguito al terremoto sono state annunciate, fra l'altro, misure atte a far sì che i militari di leva tornino nelle zone terremotate per contribuire ad affrontare e tentare di risolvere gli urgenti problemi delle rispettive famiglie e delle popolazioni delle zone colpite — quali sono le cause che impediscono la immediata esecutività

delle decisioni prese in modo che i militari possano recarsi presso i comuni del proprio domicilio civile. (4-05980)

RISPOSTA. — In favore dei militari di leva residenti nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1981 sono stati adottati immediati provvedimenti e facilitazioni atti a consentire la presenza in famiglia degli interessati, in relazione alla gravità dei danni riportati da persone e cose.

Successivamente sono state emanate disposizioni integrative ed esplicative dei provvedimenti stessi, al fine di renderli più incisivamente operanti.

Risulta che tutte le anzidette disposizioni sono state esattamente e tempestivamente applicate dagli enti militari periferici

Il Ministro: LAGORIO.

CASALINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione dell'ex soldato Marinosci Giuseppe nato il 15 marzo 1954 nel comune di Alliste (Lecce). Posizione della pratica n. 7795 - Decreto n. 569. (4-08841)

RISPOSTA. — L'istanza di pensione privilegiata ordinaria avanzata dal soldato in congedo Giuseppe Marinosci, nato ad Alliste (Lecce) il 15 marzo 1954, è stata respinta con decreto 18 maggio 1978, n. 569, in quanto l'infermità da lui addotta non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Avverso detto provvedimento l'interessato ha proposto ricorso alla Corte dei conti, alla quale la Difesa ha rimesso il fascicolo degli atti con foglio del 21 ottobre 1978, n. 7795. Allo stato, il gravame non risulta definito.

Il Ministro: LAGORIO.

CAVIGLIASSO, BALZARDI, CARLOTTO, BRUNI, PELLIZZARI, BOTTA E PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro della di-*

fesa. — Per sapere, premesso che i genitori dei giovani di leva che invocano l'esonero dal servizio militare per causa di invalidità vengono sottoposti a visita presso gli ospedali militari competenti per accertarne l'effettiva invalidità, se non ritenga opportuno, attraverso disposizione ministeriale, abolire tale visita per coloro che già percepiscono pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS. (4-07158)

RISPOSTA. — La necessità di sottoporre a visita sanitaria i pensionati INPS congiunti degli arruolati che invocano la ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva, scaturisce dalla diversità che caratterizza il concetto d'invalidità ai fini della concessione del beneficio della dispensa, da quello che informa il riconoscimento della pensione per invalidità.

Infatti, la legislazione vigente sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno nominale sia per gli operai che per gli impiegati. Tali disposizioni di legge perseguono perciò finalità di carattere assistenziale.

In materia di dispensa dalla ferma di leva, invece, il beneficio costituisce una deroga all'obbligo generale della prestazione dalla ferma di leva; pertanto, per il suo carattere di eccezionalità il legislatore pone condizioni rigorose e tassative per accertare l'inabilità del padre dell'arruolato: la legge 31 maggio 1975, n. 191, articolo 22, statuisce, infatti, che l'inabilità del genitore derivi da infermità permanente ed insanabile che precluda del tutto l'esercizio dell'abituale attività lavorativa, cui si deve aggiungere la condizione essenziale che l'arruolato assicuri con il proprio lavoro i necessari mezzi di sussistenza alla sua famiglia, talché con la chiamata alle armi si determini una reale situazione di disagio economico.

Tali condizioni previste dalla legge possono essere accertate solo mediante la visita sanitaria effettuata da ufficiali medici.

In conclusione, l'invalidità derivante da pensione previdenziale non può essere in ogni caso identificata con l'invalidità richiesta dalla legge 31 maggio 1975, n. 191; sussiste pertanto la necessità che i soggetti beneficiari di pensione INPS d'invalidità siano sottoposti a visita medico-legale.

Il Ministro: LAGORIO.

CERIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se corrisponde al vero la notizia relativa al fatto che in base ad un piano di riforma delle circoscrizioni mandamentali dovrebbe essere soppressa la pretura di S. Severino Marche;

se si sia a conoscenza delle gravi ripercussioni che una ipotesi come quella sopraccennata, se realizzata, comporterebbe non solo per la città di S. Severino Marche ma anche per tutti i numerosi centri che gravitano sulla città maceratese che è tra l'altro sede di comunità montana. (4-08051)

RISPOSTA. — Presso questo Ministero non è attualmente allo studio alcun provvedimento inteso a ristrutturare le circoscrizioni giudiziarie. Pertanto non ha fondamento la notizia ripresa dall'interrogante, relativa alla soppressione della pretura di San Severino Marche (Macerata).

Il Ministro: DARIDA.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le sue determinazioni in relazione alle domande di obiezione di coscienza presentate fuori dei termini di legge.

Per sapere, in particolare, se il Ministro non ritenga comunque di dover dare disposizioni agli uffici competenti perché la decisione sull'ammissibilità delle domande e la valutazione sulle cause del ritardo non siano burocraticamente assunte dai distretti ma valutate in sede ministeriale.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

In relazione a tutto ciò, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga utile evitare l'inutile calvario della galera all'obiettore di coscienza Massimo Bongini al quale è stata respinta la domanda di obiezione di coscienza perché presentata fuori dei termini di legge e quindi assegnato al 72° Btg.F. Puglie di Albenga per il 14 ottobre 1980 (distretto di Monza - matricola 07660004321). (4-05061)

RISPOSTA. — Gli organi periferici di reclutamento non possono autonomamente istruire le istanze di riconoscimento della obiezione di coscienza allorquando consti che esse siano state presentate dopo i termini prescritti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 696.

La remissione in termini può essere disposta, caso per caso, solamente in sede ministeriale qualora venga accertata la sussistenza di circostanze impeditive e la fondatezza dei gravi motivi addotti dal richiedente.

Tanto è avvenuto per il giovane Massimo Bongini, nei cui confronti è stata sospesa l'incorporazione, in attesa che la domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza venisse definita nelle forme di rito.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'esito della domanda per la dispensa dal compiere la ferma di leva, a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, di Rabbia Mauro nato a Torino il 6 aprile 1961 residente a Margarita.

L'interrogante fa rilevare come il Rabbia abbia prodotto idonea documentazione attestante la propria qualità di unico accompagnatore familiare, nei confronti di due congiunti, ciechi assoluti, Rabbia Luciano nato a Cuneo il 1° novembre 1940 e Rizzolò Bruna Teresa nata a Bordighera il 28 settembre 1940 ed entrambi residenti a Margarita (Cuneo). Il Rabbia Mauro

presta attualmente il servizio militare a Diano Castello (Imperia) caserma Camandone. (4-06824)

RISPOSTA. — La domanda tendente ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio di leva nei riguardi del giovane Mauro Rabbia - presentata dagli zii non vedenti dello stesso - non è stata esaminata nel merito perchè pervenuta dopo l'incorporazione del prenomato.

In considerazione della particolare situazione rappresentata, è stato già disposto l'avvicinamento del militare alla famiglia, mediante il suo trasferimento al distretto militare di Cuneo.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'esito della pratica di liquidazione della pensione spettante alla signora Fruttero Giuseppina, nata a Villafalletto (Cuneo) il 2 aprile 1942, ivi residente in via Vottignasco n. 4, vedova dello appuntato dei carabinieri Deiala Pietrino, deceduto in Paesana (Cuneo) il 13 giugno 1978, per cause di servizio.

Si precisa che la relativa documentazione è stata trasmessa al Ministero della difesa in data 14 giugno 1979. (4-08059)

RISPOSTA. — Il provvedimento concessivo della pensione alla signora Giuseppina Fruttero, già registrato dalla Corte dei conti, è stato trasmesso alla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo il 20 febbraio 1981 con elenco n. 3.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito del ricorso datato 29 luglio 1971 prodotto dal signor Giovanni Regis, classe 1922, residente in Roburent (Cuneo) frazione Cardini con domicilio in Mondovì Piazza (Cuneo) Borgo Santa Croce n. 15, avverso il decreto del

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Ministero difesa-esercito - Direzione generale pensioni - Divisione 10 n. 258, del 31 gennaio 1971 (posizione 811163) con il quale venne respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria indiretta, originata in seguito alla perdita del figlio Rinaldo Regis, classe 1948, deceduto nell'ospedale « Molinette » di Torino il 28 marzo 1969, in seguito ad infermità contratta in servizio e per causa di servizio, mentre prestava servizio di leva presso il 6° reggimento artiglieria pesante campale in Piacenza. (4-08061)

RISPOSTA. — Gli atti relativi al ricorso che il signor Giovanni Giuseppe Regis inoltrò alla Corte dei conti avverso il provvedimento del 30 gennaio 1971, n. 258, denegatorio di pensione privilegiata di reversibilità per il decesso del figlio Rinaldo avvenuto per causa di servizio durante la prestazione del servizio di leva sono stati trasmessi alla cennata Corte il 21 luglio 1972. Il gravame non risulta a tutt'oggi definito.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - dopo la esperienza dello scorso inverno con muri di nebbia scesi su tutta la piana dell'Osola, da Domodossola fino al Lago Maggiore, che hanno costretto gli automobilisti ai « sudori freddi » per non perdere d'occhio il bordo della strada per la mancanza delle strisce bianche di mezzera, vecchie di secoli, del tutto sbiadite o addirittura mancanti - se non intenda accettare la proposta degli automobilisti locali che sono certo ben felici di fare munifico dono, all'ANAS e alla provincia di Novara, per il prossimo inverno, di un secchio di vernice bianca con tanto di pennello. (4-03949)

RISPOSTA. — La strada statale n. 33 del Sempione è in buone condizioni, salvo nei tratti interessanti l'attraversamento degli abitati di Premosello e Vogogna per i

quali è stata recentemente approvata dal comitato della direzione generale dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma strade statali) una perizia dei lavori di rafforzamento e opere di civilizzazione nonché segnaletica verticale e orizzontale.

Detti lavori dovranno essere appaltati entro breve tempo da parte della direzione generale stessa.

Il Ministro: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono scongiurati i pericoli che molte escavazioni sul fiume Sesia in provincia di Vercelli arrecano sia all'assetto idrogeologico sia alla stabilità delle sponde ed alla sicurezza delle popolazioni che si trovano lungo il percorso dello stesso fiume;

per sapere se è vero che il magistrato del Po ha lasciato da troppo tempo il fiume Sesia in uno stato di incuria e di grave pericolo per le popolazioni.

(4-04741)

RISPOSTA. — Le escavazioni sul fiume Sesia sono da anni regolamentate, allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso del fiume stesso. Tali estrazioni vengono autorizzate previa intesa con gli enti locali (commissioni consultive della regione Piemonte) e pubblicazione, senza opposizione, agli albi pretori dei vari comuni. Sono attualmente in corso rilievi per accertare la consistenza del trasporto solido del fiume e quindi le quantità di materiali che in futuro potranno venire prelevate dal fiume.

I lavori previsti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 2, sono stati tutti eseguiti.

I lavori previsti nel programma del piano triennale 1979-1981 finanziato con la legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono stati eseguiti o risultano in via di ultimazione, ad eccezione della costruzione della traversa di Roccapietra in comune di Verrallo Sesia. Il relativo progetto, tuttavia, sarà quanto prima sottoposto all'esame e

parere del comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po.

Per quanto concerne poi la disciplina delle attività estrattive, per l'anno 1981 sono state assentite lungo il fiume Sesia concessioni per una quantità di inerti pari al 50 per cento di quella autorizzata nel 1979.

Secondo le indicazioni del comitato per lo studio dei problemi connessi alle estrazioni, istituito presso il Magistrato per il Po con la partecipazione di rappresentanti dello Stato e delle regioni, ulteriori prelievi portano essere autorizzati unicamente per motivi di regimazione idraulica nell'ambito di appositi progetti.

Il Ministro: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritiene opportuno accelerare la costruzione di un cavalcavia stradale sulla strada ferrata Carmagnola-Fossano-Cuneo in sostituzione dell'attuale passaggio a livello esistente alla progressiva ferroviaria Km. 18+710 in attraversamento della strada provinciale n. 137 Carmagnola-Confine Caramagna-Marene-Fossano (ex strada reale).

L'amministrazione provinciale di Torino ha da tempo predisposto un accurato progetto di cavalcavia, il cui costo si aggira attorno ai milleduecento milioni di lire per migliorare la circolazione autostradale nel Piemonte meridionale sulla direttrice della Liguria di ponente, in alternativa alla tristemente famosa autostrada Torino-Savona. La circolazione sulla soprariocordata strada provinciale n. 137 viene bloccata per molte ore della giornata dalla chiusura del passaggio a livello che registra un transito di circa novanta convogli ferroviari nell'arco delle ventiquattro ore. (4-06820)

RISPOSTA. — La regione Piemonte, competente in materia, interpellata in proposito, ha fatto presente che nel piano regionale dei trasporti approvato, con deliberazione consiliare n. 532-8700 del 19 di-

cembre 1979, è indicata nella strada provinciale n. 137 Carmagnola Confine Caramagna-Marene-Fossano (ex strada reale) una alternativa funzionale alla attuale viabilità statale, strada statale n. 20 del Colle di Tenda, capace di integrare la capacità dell'autostrada Torino-Savona specie nel periodo di maggiore interesse turistico.

Inoltre l'attraversamento della ferrovia Torino-Cuneo al chilometro 18+710 mediante cavalcavia ferroviario è stato individuato fra le opere di interesse regionale prioritario, perché costituente una strozzatura delle rete, migliorabile con spesa relativamente non elevata.

Al tal fine la Regione nel 1980 ha promosso incontri fra la provincia di Cuneo e l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti enti interessati all'intervento, giungendo ad una intesa finanziaria atta a far fronte alla spesa con la totale partecipazione, variamente ripartita, e per l'esecuzione del progetto affidato alla provincia di Torino.

Solo dopo la verifica delle condizioni dei bilanci dei diversi enti per l'anno 1981, sarà possibile assumere gli atti amministrativi necessari, per altro già concordati nei compiti e nella ripartizione, per dare corso definitivo alla opera che si prevede possa partire entro l'anno 1981.

Il Ministro: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che si prevede la costituzione di una unica Corte di appello, con sede in Roma e con una sezione distaccata a Verona, nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario militare. In caso affermativo è da rilevare che tale struttura territoriale è del tutto illogica, in quanto il carico processuale attualmente gravante sugli 8 tribunali militari esistenti vede pendere ben il 30 per cento dei procedimenti dinanzi al tribunale di Torino e ciò in dipendenza del fatto che nella circoscrizione esistono molti battaglioni addestramento reclute, nonché i confini di abituale rimpatrio dei di-

settori; mentre infondata appare la giustificazione che si dà della collocazione della sezione di appello a Verona anziché a Torino, e cioè l'opportunità che l'organo giudicante sia prossimo al carcere militare di Peschiera: infatti soltanto una minima parte di ricorrenti in appello è detenuta, mentre ben più sono quelli che vengono giudicati presso il tribunale di Torino, in 1° grado, pur essendo detenuti a Peschiera. È da rilevare, inoltre, che le note carenze di organico al TMT di Torino, risulteranno drammaticamente accentuate ed estese a tutti i TMT a seguito dell'approvazione della riforma, che prevedendo un organico di 86 magistrati militari, pari a quello attuale, pure istituendo un 2° grado di giurisdizione, dovrebbe, viceversa far salva la esigenza non solo di coprire con urgenza gli attuali ruoli ma altresì di estendere l'organico a 115 unità. (4-07079)

RISPOSTA. — Il problema posto dall'interrogante è stato risolto con la legge 7 maggio 1981, n. 180, la quale ha istituito una corte militare di appello con sede in Roma e due sezioni staccate con sede, rispettivamente, a Verona e a Napoli.

Il Parlamento ha in tal modo risolto la questione circa l'unicità e la pluralità di organi giudiziari militari d'appello attribuendo i maggiori consensi alle sedi di Verona e Napoli, oltre a quelle di Roma. I criteri che sono stati seguiti nella individuazione delle sedi periferiche attengono, per Verona, alla dislocazione delle truppe che sono concentrate principalmente nella zona nord-orientale del paese e, per Napoli, alla necessità di equilibrare territorialmente gli stessi organi giudiziari militari.

Non risulta sia stato presentato alcun emendamento a favore della sede di Torino mentre risulta presentato, ma non accolto, un emendamento a favore della sede di Bari. La legge sopraccitata ha recepito la richiesta di ampliamento degli organici dei magistrati militari fissando, all'articolo 11, il ruolo organico in 103 unità.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere notizie dell'agevolazione telefonica che verrebbe accordata a quel ristrettissimo numero di persone costituito dai Cavalieri di Vittorio Veneto, i quali, non essendo una categoria ma individualmente dei benemeriti, al punto che ciascuno di essi è stato insignito di un distintivo *ad personam* quale omaggio e riconoscimento di ciò che ognuno personalmente ha dato di sé, otterrebbero tale concessione, al di sopra di ogni tornaconto che non può trovare riscontro in altre associazioni, categorie od enti, sia pure, benemeriti.

(4-07741)

RISPOSTA. — Ai cavalieri di Vittorio Veneto non possono essere concesse agevolazioni telefoniche stante il divieto posto in via generale dall'articolo 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo, dell'interno, dei beni culturali e ambientali e della sanità.* — Per sapere se siano informati delle pessime condizioni in cui versa la città di Torino a causa del cattivo funzionamento del servizio di nettezza urbana, che ha portato ad alterare profondamente l'aspetto della città, con pericoli anche per l'igiene pubblica, e quali provvedimenti il Governo intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, per sensibilizzare l'amministrazione comunale nei confronti di tale problema. (4-08029)

RISPOSTA. — La pulizia della città di Torino è affidata al servizio nettezza urbana (che conta 437 dipendenti, di cui 200 addetti alla pulizia delle strade, 55 addetti alla pulizia dei mercati e 182 tra dirigenti, impiegati ed operatori ecologici) ed alla azienda municipalizzata raccolta.

rifiuti (che conta 1.351 dipendenti, di cui 334 addetti all'igiene del suolo pubblico e gli altri addetti alla raccolta rifiuti). È prevista l'unificazione delle due organizzazioni, per meglio utilizzare uomini e mezzi disponibili e per evitare dannose duplicazioni.

La precedente amministrazione comunale, per cercare di diffondere tra i cittadini una maggiore coscienza sulla necessità di collaborare attivamente alla pulizia della città, analogamente a quanto avviene in paesi stranieri ed in qualche città italiana, ha lanciato la cosiddetta operazione Marabù.

In ogni caso, l'amministrazione comunale torinese non ha trascurato l'attività repressiva nei confronti dei responsabili di scarichi abusivi di rifiuti e di violazione delle norme poste a tutela dell'igiene del suolo: secondo dati acquisiti, nel periodo dal 15 giugno 1975 al 10 giugno 1980 sono state contestate 9.315 contravvenzioni in materia.

È da rilevare che è in atto il processo di unificazione del servizio di nettamento in capo alla citata azienda, dimodoché, ad avvenuta unificazione e conseguente impiego di ingenti risorse per la meccanizzazione del servizio, sarà possibile attuare un salto di qualità nella pulizia della città.

Pur dando atto che, in questa delicata fase dell'unificazione, possono riscontrarsi talora disfunzioni o contrattempi, deve, tuttavia, rilevarsi che la pulizia di una grande città subisce le inevitabili conseguenze della crescente produzione di rifiuti urbani, non riscontrabile nel passato, tenuto altresì conto dell'aumento della motorizzazione privata, che rende oltremodo difficoltosa l'opera di rimozione dei rifiuti.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere —

considerato che il settimanale di Pinerolo *L'eco del Chisone*, attraverso l'organizzazione di una manifestazione nel

1976 riscoprì un'ampia distesa di verde ed alberi confinante con il Chisone a 4 chilometri dalla città, un vero parco naturale, fuori dal pericolo e dal traffico; considerato che nella zona c'è attualmente un deposito di carri armati e, periodicamente, si svolgono esercitazioni militari —

se ritenga che la proposta del sindaco di Pinerolo alla Regione Militare Nord-Ovest di un uso promiscuo della area per farne un parco pubblico ad uso di tutti e contemporaneamente permettere che i militari continuino ad usare l'area per le loro esercitazioni (vietando in questo caso l'ingresso al pubblico) possa essere accolta, anche se la proprietà è del demanio militare, tenendo presente che nel Pinerolese le esercitazioni militari si svolgono anche nella zona Baldissero, tra il bivio di Frossasco ed il bivio di Cumiana. (4-08180)

RISPOSTA. — Il comando della regione militare territoriale nord-ovest non ha accolto la domanda del sindaco di Pinerolo — intesa ad ottenere la realizzazione di un parco pubblico nel comprensorio di Baudenasca (Torino) — in quanto in detta zona sono dislocate infrastrutture appartenenti:

1) al gruppo squadroni corazzato Nizza cavalleria che le utilizza per il ricovero dei mezzi corazzati, per il deposito dei carbolubrificanti e per il poligono lancio bombe a mano;

2) alla scuola del servizio veterinario militare che le impiega come scuderie, con i relativi recinti, per il ricovero dei quadrupedi.

Il suddetto comando ha dichiarato però la propria disponibilità ad esaminare ed eventualmente accogliere le richieste che dovessero di volta in volta pervenire da scuole, associazioni e gruppi sportivi per l'utilizzazione dell'area in questione. Comunque, nei giorni festivi il comprensorio è meta di numerosi gitanti e la scuola del servizio veterinario militare vi ha realizzato un campo di calcio che viene uti-

lizzato dai ragazzi della frazione di Baudenasca.

Il Ministro: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo pensiero sulla proposta del comune di Aramengo alla amministrazione provinciale di Asti perché quest'ultimo prenda in gestione due chilometri di strada attualmente comunale, che collega Aramengo con Tonengo e procedente verso Casalborgone, venendo così incontro ad una popolazione che da anni chiede di essere tolta dallo isolamento in cui è relegata per la mancanza di una rete viaria adeguata non solo per Aramengo, ma per molti comuni limitrofi che desiderano essere collegati con la strada statale n. 458 Asti-Chivasso e con la strada statale n. 590 Chivasso-Val Cernina. (4-08341)

RISPOSTA. — La materia trattata nell'interrogazione rientra nelle competenze dell'amministrazione di Asti.

Tale amministrazione interpellata in proposito, ha fatto presente che sono state presentate varie domande di provincializzazione per oltre 500 chilometri di strade comunali, ivi compresa la richiesta del comune di Aramengo per la strada Ausano per una estesa di 2 chilometri circa.

L'amministrazione provinciale di Asti ha reso noto che è suo intendimento soddisfare gradualmente tali richieste ed a tal fine si prevede di provincializzare la strada comunale Ausano, per il tratto corrente sul territorio di Aramengo, rinviando ad altri programmi successivi il completamento della richiesta riguardante altre due strade comunali per poco più di 1 chilometro di lunghezza.

Il Ministro: NICOLAZZI.

FRANCHI E MICELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali al personale addetto alle

« prove » del sommergibile *Leonardo da Vinci*, del quale il medesimo personale costituirà l'equipaggio, non è stato corrisposto, per il periodo dal 2 novembre 1980 a tutt'oggi quanto è previsto dalle norme riportate sulla pubblicazione della Marina militare SMM/IA/108/UEU edita dallo stato maggiore della Marina, Ispettorato di allestimento e collaudo nuove navi, e cioè l'indennità di imbarco su sommergibile e la maggiorazione dell'equipaggio per un ammontare globale variante, a seconda del grado, tra lire 237 mila e lire 319 mila (legge 5 maggio 1976, n. 187; misure in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1980 e dal 13 luglio 1980).

Per conoscere, inoltre:

1) i motivi per i quali tali indennità sono state corrisposte per i periodi di prova dei sommergibili *Nazario Sauro* e *Carlo Fecia di Cossato* che pure si sono svolte con le medesime modalità;

2) se il Ministro è a conoscenza che la mancata corresponsione dell'indennità d'imbarco comporta anche il mancato riconoscimento, ai fini del periodo di servizio, del periodo d'imbarco che, invece, viene compiuto;

3) se risponde a verità che il personale in questione non è stato imbarcato su una nave appoggio come prescritto dall'articolo 8 della legge n. 187 e che per tale ragione ad esso non è stata corrisposta l'indennità d'imbarco con evidente danno non ripagato da altri interventi;

4) se risponde al vero che al personale di Marinalles di Monfalcone dal mese di dicembre 1980 non viene corrisposta l'indennità di alloggio, mentre non è mai stata corrisposta l'indennità « fuori sede »;

5) se resta garantito al personale in procinto di trasferirsi a La Spezia il trattamento previsto per il temporaneo imbarco su unità similari e cioè tutto ciò che prevede la legge n. 187 per l'imbarco dei sommergibili (indennità d'imbarco, indennità di « fuori sede », indennità di mancato alloggio nel caso di indisponibilità sul posto).

Per conoscere infine quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda prendere perché siano rispettati i diritti del personale e la stessa legge. (4-07415)

RISPOSTA. — Il personale destinato all'allestimento delle unità di superficie o dei sommergibili di nuova costruzione, per eseguire tutte le prove in moto e per la messa a punto di strutture, impianti ed apparecchiature di bordo deve imbarcare su tali unità.

Questa fase di allestimento viene svolta quando ancora le unità navali interessate non sono state consegnate alla marina militare e, quindi, non sono ancora iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato; condizione questa posta dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, per poter attribuire l'indennità di imbarco e quelle supplementari ad essa collegate.

Non avendo, per altro, la marina militare la disponibilità di mantenere nella sede di Monfalcone e nelle altre sedi di allestimento navi-appoggio, sulle quali imbarcare il personale interessato, esso viene destinato a terra con il diritto al rimborso spese di trasferimento, al trattamento di impiego operativo nella maggiore misura consentita nonché al vettovagliamento gratuito e alla indennità di missione quando inviato, con l'unità, in località lontane dalla sede di servizio.

In considerazione dello sviluppo delle costruzioni derivate dall'attuazione della legge navale e dell'opportunità di attribuire comunque al personale impiegato un più favorevole riconoscimento retributivo per la particolare attività svolta, nell'ambito dello schema di disegno di legge già predisposto per la revisione delle indennità operative, è stato previsto di poter corrispondere agli interessati l'indennità d'imbarco su navi di superficie e su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove in moto.

Il Ministro: LAGORIO.

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER E EBNER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

considerato che, nonostante il più contenuto andamento relativo alla sinistrosità stradale e alle sue conseguenze nei confronti dell'accresciuto volume della circolazione, in termini assoluti il problema presenta ancora una drammatica gravità, con circa 11.000 morti in un anno (1978) su poco meno di 12.000 deceduti per incidenti derivanti dal traffico stradale, ferroviario, marittimo ed aereo, oltre 200.000 feriti e un pesante costo economico e sociale della incidentalità complessiva;

considerato che la gravità del problema rende necessaria una normativa che contenga precisi criteri direttivi anche per l'opera di prevenzione da svolgere, per le relative attribuzioni, e per la ricezione delle convenzioni internazionali e delle norme comunitarie;

considerato infine che, confrontando il numero delle immatricolazioni col numero dei decessi dovuti ad incidenti stradali, sui dati del 1978 si ottengono (CNEL, « Osservazioni e proposte su: Gli infortuni stradali e la loro prevenzione », Roma 1980) le seguenti percentuali:

ciclomotori: (cilindrata inferiore a 50 cmc e velocità inferiore a 40 chilometri all'ora) 0,026 per cento; *autovetture:* 0,029 per cento; *autoveicoli merci:* 0,054 per cento; *motocicli:* (cilindrata superiore a 50 cmc e velocità superiore a 40 chilometri all'ora): 0,061 per cento e che per questi ultimi, rispetto al totale dei decessi, si arriva al 20,8 per cento, *record* della mortalità nella sinistrosità stradale, che secondo i primi calcoli per il 1979 (i dati definitivi relativi all'anno scorso si avranno solo fra qualche settimana) tende ad aumentare ulteriormente, e che nella quasi totalità dei casi la sede delle lesioni mortali si trova nella testa delle persone infortunate —

se non ritenga opportuno disporre con effetto immediato l'uso del casco di protezione sia per i conducenti di motocicli, sia per le persone trasportate sugli stessi. (4-04599)

RISPOSTA. — Il problema dell'uso dei caschi protettivi per la sicurezza dei motociclisti, ignorato dalla normativa vigente, è stato oggetto di approfondite discussioni più volte e in sedi diverse.

L'articolo 159 del progetto del nuovo codice stradale, redatto dalla apposita commissione interministeriale di studi, prevede l'obbligo dell'uso di caschi protettivi sia per i conducenti che per i passeggeri che viaggiano su motocicli, stabilendo che questi debbano essere conformi al tipo omologato.

Inoltre, com'è noto, è stato presentato dai deputati Marzotto Caotorta e Lusignoli una proposta di legge, che reca il n. 472, che prevede l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli e la facoltà per il Ministero dei trasporti di emanare decreti recanti prescrizioni tecniche per la omologazione dei caschi. In merito a tale proposta questo Ministero è sostanzialmente d'accordo.

Pertanto, allorché verrà affrontato il problema nella sede opportuna, questo Ministero darà tutto l'appoggio possibile perché venga risolto il problema in questione nel senso indicato.

Il Ministro: BALZAMO.

GARAVAGLIA MARIA PIA E GITTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — constatato:

che a seguito dell'agitazione dei controllori di volo venerdì 16 novembre 1979 a Fiumicino il volo internazionale AZ 466 Roma-Amburgo delle ore 16,45 è stato cancellato solo alle ore 22,30 con gravissimo disagio per i viaggiatori nazionali e stranieri;

che l'ALITALIA, durante il lungo periodo di attesa, non ha posto in essere nessuna azione tesa a dare tempestive informazioni, utili suggerimenti e iniziative onde contenere i disagi conseguenti;

che per dare corso all'invito a lasciare l'aeromobile alle ore 20,30, dopo che per ben due volte era stato rinviato il de-

collo, si è fatta salire a bordo la forza pubblica (2 agenti di pubblica sicurezza) e che, scendendo, i viaggiatori erano attesi da camionette della polizia, fatto quanto meno riprovevole, trattandosi dell'evacuazione di civilissimi cittadini che erano vittime di un sistema aeroportuale disastro e non di provocatori;

che analogo inconveniente, nonostante non fosse in corso (stando alle notizie ufficiali date) alcuna agitazione dei cosiddetti uomini *radar* (o, in caso positivo, con l'aggravante che non era stata data preventivamente informazione al fine di agevolare i passeggeri) si è ripetuto martedì 20 novembre 1979, in quanto il volo internazionale AZ 467 delle ore 11,50 da Linate è decollato per Roma alle ore 14,40 a causa di « interferenze radiofoniche » non meglio precisate (questa la giustificazione data dal personale di bordo);

che i casi segnalati sono soltanto esemplificativi di ripetute e frequenti situazioni di disagio -

se il Ministero intenda finalmente affrontare seriamente i problemi di un così importante servizio pubblico e in particolare quali misure intenda assumere per ottenere:

a) che i disagi creati dalle rivendicazioni del personale addetto agli aeroporti siano attenuati da assistenza e strutture qualificate;

b) che sia garantita verso i cittadini e gli stranieri una immagine meno negativa del sistema aeroportuale italiano;

c) che i viaggiatori siano considerati cittadini « maturi », in grado di ricevere e capire le informazioni che doverosamente devono essere fornite in modo chiaro, anche per ottenere la indispensabile collaborazione per contenere gli effetti negativi delle situazioni descritte e, purtroppo, non irripetibili. (4-01724)

RISPOSTA. — Il giorno 16 novembre 1979, a seguito di un'agitazione dei controllori di volo, il volo AZ 466 delle ore 16,45 subiva oltre due ore di ritardo. Alle

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

19,00, autorizzata la messa in moto dell'aeromobile veniva iniziata la fase di rullaggio, ma per un inconveniente tecnico sopravvenuto l'aeromobile stesso era costretto a rientrare al parcheggio. La successiva preparazione al decollo veniva interrotta dal preannuncio di un'ora di attesa per l'assistenza al volo da parte della torre di controllo.

Il comandante decideva, pertanto, di far sbarcare i passeggeri per un necessario ristoro, ma tale notizia suscitava a bordo reazioni tali da costringerlo a dover richiedere l'assistenza della polizia sottobordo. Il perdurare dell'atteggiamento assunto dai passeggeri ed il rifiuto di 56 di loro ad abbandonare l'aeromobile per consentire un nuovo allestimento, induceva il comandante a chiedere la cancellazione del volo per motivi di sicurezza. L'episodio lamentato è stato pertanto determinato dalla concomitanza, per altro incontrollabile ed imprevedibile, di una serie di inconvenienti di diversa natura, non ascrivibili a carenze organizzative o funzionali del vettore.

Per quanto concerne invece il ritardo del volo AZ 467 del 20 novembre 1979 si fa presente che esso è stato determinato per notevoli disturbi di fondo, dall'inattuabilità del collegamento radio tra la torre di controllo ed i vigili del fuoco.

La direzione generale dell'aviazione civile ha, comunque, provveduto a sottolineare alla società Alitalia la necessità di fornire ai viaggiatori ogni opportuna informazione sugli inconvenienti di qualsiasi natura che possano verificarsi e che comportino un disservizio.

Il Ministro: BALZAMO.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che in atto il beneficio della aspettativa « retribuita » per i dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche pubbliche cumulabile con l'indennità di carica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1078 del 1966, è limitato ai consiglieri regionali, ai presidenti ed assessori delle

amministrazioni provinciali, ai sindaci dei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai presidenti di enti o aziende autonome con più di 1.000 dipendenti —

se il Governo, nella nuova elaborazione del riassetto della pubblica amministrazione non ritenga opportuno, nel riordino di tutta questa delicata materia, tener conto dell'esistenza di una categoria, quella dei parlamentari della Repubblica, di fatto ingiustamente discriminati e penalizzati dalla normativa in vigore.

All'interrogante appare infatti non equo che un sindaco riceva un'indennità cumulabile con il trattamento economico di dipendente pubblico in aspettativa « retribuita » mentre analogo trattamento non viene applicato al parlamentare in identica posizione giuridica. (4-08000)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ai dipendenti statali e degli enti pubblici, eletti deputati o senatori collocati d'ufficio in aspettativa, è corrisposto a carico dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle quote di aggiunta di famiglia in godimento, il trattamento economico d'impiego eventualmente eccedente i quattro decimi dell'indennità parlamentare.

Analogo trattamento economico è previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per i dipendenti statali o di enti pubblici eletti a cariche presso enti territoriali, collocati in aspettativa su domanda, ai quali compete, oltre alle quote di aggiunta di famiglia in godimento, un assegno, da corrispondersi a carico dell'ente od azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari alla eventuale eccedenza fra il trattamento economico netto d'impiego percepito all'atto dell'elezione, ed i quattro decimi dell'indennità di carica.

Non è dato pertanto riscontrare la sperequazione lamentata nell'interrogazione tra il trattamento spettante ai dipendenti pubblici eletti al Parlamento e quello dei dipendenti pubblici eletti a cariche presso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

enti territoriali, che si trovano in posizione di aspettativa per il periodo di svolgimento dell'incarico elettivo.

Il Ministro: SCHIETROMA.

MARTINAT, TRANTINO, TATARELLA E MACALUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che la pretura di Cuornè (Torino) verrà chiusa ed inglobata con quella di Rivarolo (Torino).

In tal caso si chiede quale sia stato il criterio di questa scelta che priverebbe della pretura una zona così importante di fondo valle, con servizio per tutti i comuni della zona, proprio nel momento in cui i cittadini chiedono, a ragione, una maggiore efficienza e celerità da parte della magistratura. (4-01394)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni degli interroganti circa la possibile soppressione della pretura di Cuornè, possono ritenersi, allo stato, ingiustificate, in quanto, come è noto, il disegno di legge S. n. 1369 di delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, presentato all'esame del Parlamento nella precedente legislatura, è decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Il problema delle revisioni circoscrizionali esige indubbiamente un ulteriore approfondimento anche nei suoi aspetti di ordine sociale; tenuto conto, in particolare, dei rilievi da più parti formulati a quel provvedimento, ai fini delle necessarie verifiche e nel contemperamento delle diverse esigenze.

Il Ministro: DARIDA.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le circostanze della morte del capitano Gabriele Di Gennaro, di stanza presso la caserma « Piave » di Ci-

vitavecchia, deceduto il 30 marzo scorso presso l'ospedale militare « Celio » di Roma, in seguito alle gravi ferite riportate per l'esplosione di una bomba a mano tipo SRCM nel corso di esercitazioni svolte presso il poligono della Farnesina il 26 marzo scorso.

Per conoscere inoltre i dati precisi circa gli incidenti mortali legati ad attività addestrative delle forze armate nel corso degli ultimi anni. (4-07849)

RISPOSTA. — Il giorno 20 marzo 1981, alle ore 11,00 circa, durante una esercitazione di tiro con le armi portatili regolarmente programmata, effettuata dal tredicesimo gruppo artiglieria da campagna Magliana nel poligono di La Farnesina, comprendente anche il lancio di bombe a mano attive di tipo SRCM, una di esse, e precisamente quella relativa all'ultimo lancio, rimaneva inesplosa sul terreno.

Il capitano Gabriele De Gennaro, direttore dell'esercitazione, nel tentativo di individuare l'esatta posizione dell'ordigno, faceva un passo falso e, cadendo, toccava inavvertitamente la bomba, provocandone lo scoppio. L'ufficiale riportava gravi ferite e, dopo essere stato immediatamente ricoverato presso l'ospedale civile San Camillo in Roma, decedeva il 26 marzo 1981.

Dalle indagini svolte è emerso che la esercitazione era eseguita nel pieno rispetto della normativa in vigore e che, essendo avvenuto l'incidente per mera fatalità, nessuna responsabilità è da addebitare a chicchessia.

I militari deceduti nel triennio 1977-1979 in incidenti connessi ad attività addestrative (dati disponibili) sono 165, di cui:

- 44 per incidenti automobilistici;
- 74 per incidenti di volo;
- 13 per incidenti di arma da fuoco;
- 34 per altri motivi.

Il Ministro: LAGORIO.

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se risponda al vero che il sindaco socialcomunista di Napoli sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver consentito che il Maschio Angioino — in occasione di uno spettacolo teatrale — venisse ingabbiato in una sorta di ragnatela che lo ha inspiegabilmente deturpato per alcuni giorni e perché la notizia di tale iniziativa giudiziaria, ove confermata, sia stata tenuta nascosta.

(4-04515)

RISPOSTA. — A seguito di denuncia in data 12 luglio 1980 della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania, concernenti i fatti di cui all'interrogazione, il pretore di Napoli dispose accertamenti, all'esito dei quali risultò che, nell'ambito della rassegna *Estate di Napoli* organizzata dall'amministrazione comunale di quella città, era stato realizzato uno spettacolo (performance visiva), denominato ragnatela, a cura del centro maschere strutture gestuali di Donato Sartori, spettacolo che intendeva rinnovare a Napoli un'esperienza della biennale di Venezia.

Per tale spettacolo-performance era stata utilizzata una ragnatela trasparente di materiale acrilico, pendente dal Maschio Angioino, che costituiva apparato scenico temporaneo, senza impedire la vista del castello né quella del suo portale. L'apparato anzidetto allestito per la manifestazione artistica svoltasi il 10 luglio 1980 venne rimosso il giorno successivo.

In considerazione di quanto era emerso dagli accertamenti, disposti, il pretore, non ravvisando nei fatti denunciati dalla sovrintendenza estremi di reato, atteso che si era trattato esclusivamente di modificazione dello stato dei luoghi del tutto estemporanea e transitoria, non ritenne di dar corso alla denuncia e ne dispose l'archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, con decreto in data 10 ottobre 1980.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali, ad evitare la palese violazione delle norme di legge che vietano trattamenti lesivi del dovuto rispetto alla persona umana del detenuto, le perquisizioni anali nelle carceri italiane non vengono effettuate esclusivamente con il *metal-detector* che, anzi, è del tutto sconosciuto negli istituti carcerari, mentre i detenuti continuano ad essere sottoposti a mortificanti ispezioni corporali. (4-06741)

RISPOSTA. — Il problema sollevato nella interrogazione, che tocca aspetti delicatissimi della personalità, è stato ed è oggetto di attenta considerazione. In realtà negli istituti penitenziari alla perquisizione anale si procede per prassi costante, soltanto se ricorrono — come numerosi episodi hanno anche recentemente confermato — gravi sospetti sulla presenza di materiale pericoloso.

È noto, d'altronde, che il *metal-detector* non può essere considerato pienamente idoneo allo scopo, in quanto questo strumento non è utilizzabile quando si debbono rilevare sostanze diverse da quelle metalliche, come stupefacenti ed esplosivi.

Alle competenti autorità è stato per altro raccomandato di adottare, ove sia necessario ricorrere al predetto sistema, ogni particolare misura ed accorgimento per salvaguardare, anche nella circostanza, il rispetto dovuto alla persona.

Il Ministro: DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

da quali farmaci siano state gravemente intossicate le quattro detenute della sezione femminile delle carceri « Nuove » di Torino, ricoverate d'urgenza l'11 febbraio 1981 in ospedali della città, chi avesse loro somministrato tali farmaci o come le detenute abbiano potuto procurarseli e se la ingestione degli stessi fu determinata dalla volontà di tentare il suicidio o da altre cause:

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

se per i fatti in parola siano state individuate responsabilità, quali esse siano ed a chi facciano carico. (4-07117)

RISPOSTA. — La sera del 10 febbraio 1981, verso le ore 23,15, presso la sezione femminile della casa circondariale di Torino, le vigilatrici di turno, richiamate da un rumore di cocci proveniente dalla camera n. 7, occupata dalle detenute Assunta Masiello, Anna Prinotti, Francesca Di Dio e Adele De Santis, constatavano che una delle detenute barcollava, mentre le altre tre giacevano a terra prive di sensi, con accanto vetri di bottiglie rotte e residui di pastiglie che avevano ingerito nel presumibile intento di avvelenarsi. Il tipo ed il quantitativo dei farmaci ingeriti dalle detenute, subito ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale, risultavano imprecisati.

Tre delle suddette detenute erano ex tossicodipendenti; la quarta, la Di Dio, era invece in cura presso il centro tossicodipendenti di Torino. Per tale motivo a quest'ultima erano stati prescritti giornalmente numerosi farmaci, e precisamente: due noziman, 4 disipal, 3 roipnol, un dormador 30 e due tavor da 2,5; era altresì prevista, in caso di necessità, la somministrazione di valium e tavor.

Dalla relazione dell'ispettore distrettuale incaricato delle indagini amministrative, emerge che le detenute erano riuscite, con abili sotterfugi, ad accumulare, in un certo lasso di tempo, un congruo quantitativo di psico-farmaci. La somministrazione dei medicinali prescritti dai sanitari avviene alla presenza del personale addetto all'infermeria, che normalmente assiste alla materiale assunzione dei farmaci.

Nonostante tale vigilanza, può però accadere che si riesca ad eludere il controllo fingendo talvolta (come in effetti sembra sia avvenuto nel caso di specie) di ingoiare medicine che vengono poi, invece, recuperate.

Le detenute De Santis, Masiello e Prinotti già in passato avevano tentato atti di autolesionismo, evidenziando, fin dal loro ingresso in istituto una personalità

assai fragile con conseguente comportamento discontinuo e mutevole. Dagli accertamenti immediatamente esperiti non sono emersi elementi di responsabilità a carico degli operatori penitenziari.

Il Ministro: DARIDA.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che quest'anno ricorre il cinquantenario della trasvolata atlantica, impresa che non solo esaltò l'Italia nel mondo, ma fu, al tempo stesso, una operazione di altissima tecnica e di organizzazione la quale, oltre che passione e coraggio, richiese studi rigorosi, ricerche scientifiche di primo ordine e duri sacrifici — quali iniziative il Ministro intende prendere per onorare degnamente la storica data. (4-06920)

RISPOSTA. — Il cinquantenario della trasvolata atlantica è stato ricordato in apposita cerimonia il 4 ottobre 1980 presso l'idroscalo di Vigna di Valle, sede del museo storico dell'aeronautica militare. Nell'occasione è stato inaugurato un nuovo padiglione del museo storico dedicato alle trasvolate.

Nella mattinata del giorno 5 ottobre 1980, infine, ad Orbetello, alla presenza del capo di stato maggiore dell'aeronautica, dei superstiti delle trasvolate, del sindaco e delle locali autorità militari e civili e della cittadinanza, ha avuto luogo nel sacello dei caduti delle trasvolate, sito nel parco delle Crociere, una cerimonia commemorativa.

Il Ministro: LAGORIO.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere se ed a quale ora sia partito il volo BM 108, da Roma per Cagliari, il 31 marzo 1981; per conoscere altresì: se sia esatto che il servizio meteorologico dell'aeronautica, per quanto riguarda gli aeroporti del meridione e, comunque per quello di Ca-

gliari, emani comunicati ogni una o due ore e che, quindi, i piloti non siano aggiornati sulla situazione meteorologica degli aeroporti; se sia possibile, conseguentemente, che un aereo possa essere costretto a non atterrare dalle proibitive condizioni meteorologiche apparenti da un bollettino intempestivo e che ciò sia avvenuto il 31 marzo 1981 per il BM 108, che sarebbe rientrato a Roma mentre sull'aeroporto di Elmas splendeva il sole;

per conoscere quali bollettini siano stati emessi per l'aeroporto di Cagliari il 31 marzo 1981 ed il loro contenuto;

per conoscere infine, se tutto ciò corrisponde a verità, quali misure intendano, urgentemente, adottare. (4-07809)

RISPOSTA. — Il volo Roma-Cagliari che il 31 marzo 1981 è rientrato, a circa metà rotta, nell'aeroporto di partenza, era il volo *BM 1349*, decollato alle ore 13,25.

In conformità della normativa vigente, il servizio meteorologico dell'aeronautica comunica ogni trenta minuti ai controlli di avvicinamento o alle torri di controllo degli aeroporti principali — tra cui quello di Cagliari — bollettini meteo-operativi, diffondendo, per altro, negli intervalli, ogni qualvolta si presentino variazioni significative rispetto a quanto precedentemente comunicato, bollettini speciali.

Tutti i predetti bollettini vengono anche trasmessi ogni 30 minuti in radiofrequenza a servizio del pilota in volo (servizio VOLMET) e possono poi essere forniti in ogni momento, su sua richiesta, dai controlli di avvicinamento e dalle torri di controllo.

Ciò premesso, si ritiene che il pilota del volo *BM 1349* abbia deciso alle ore 13,43 del giorno sopra indicato il rientro nell'aeroporto di partenza sulla base di un bollettino non aggiornato. Non avrebbe, infatti, preso tale decisione se si fosse messo in condizione di ricevere la trasmissione del servizio VOLMET delle ore 13,50 o avesse chiesto ai controlli di avvicinamento dell'aeroporto di Cagliari il bollettino della stessa ora, dato che le relative osservazioni segnalavano un notevole mi-

glioramento delle condizioni meteorologiche su quell'aeroporto.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga, al fine di evitare ingiuste ed amare sperequazioni, di procedere alla promozione da capitano a maggiore di complemento, prevista dall'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con criteri d'imparzialità e cioè promuovendo tutti i capitani di complemento dopo venti anni di servizio da ufficiale o attribuendo ai capitani di artiglieria e di cavalleria un'anzianità retroattiva convenzionale tale da equipararla a quella inferiore dei colleghi della fanteria e del genio. (4-05643)

RISPOSTA. — L'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, prevede la promozione dei capitani di complemento del ruolo ad esaurimento che abbiano maturato entro il 31 dicembre degli anni 1981, 1982 e 1983 venti anni di servizio da ufficiale, oppure, se più favorevole, undici anni di permanenza nel grado. Nel formare le aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali in questione, si è dovuto necessariamente tener conto delle anzianità attribuite agli ufficiali dei corrispondenti ruoli normali e del ruolo speciale unico del servizio permanente effettivo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 114 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, il quale dispone che: L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

L'applicazione di tale norma limitativa è sancita dal disposto di cui all'articolo 47, secondo comma, della citata legge 20 settembre 1980, n. 574, che — per quanto non previsto dalla legge stessa — rimanda alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Il Ministro: LAGORIO.

SANTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la sezione provinciale di Pordenone dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali (ANFFaS) ha portato all'attenzione delle supreme autorità dello Stato il caso di Mario Bottecchia, mongoloide, invalido civile, che, pur contitolare con il cugino Nico del diritto alla mezzadria e all'uso di metà casa, dopo quarant'anni di vita nella casa e di lavoro nell'azienda mezzadrile è stato sfrattato assieme ai fratelli dalla sua abitazione — quali siano gli elementi a conoscenza del Ministro in merito al citato episodio e quale sia il suo pensiero in merito. (4-07467)

RISPOSTA. — A seguito ricorso di Nicolò Bottecchia per lo scioglimento della comunione mezzadrile con i cugini Natale, Pietro e Mario, in quanto i primi due svolgenti attività di mobiliari ed il terzo incapace di coltivare il fondo perché mongoloide, il pretore di Pordenone, con sentenza 4 ottobre-16 novembre 1979, dichiarava sciolta la comunione mezzadrile tra Nicolò da una parte e Natale e Pietro dall'altra.

Con successiva sentenza 14 aprile-23 maggio 1980 lo stesso pretore, ritenuto che Mario Bottecchia fosse in grado di lavorare proficuamente sotto la direzione di Nicolò, respingeva il ricorso di quest'ultimo. Entrambe le dette sentenze sono passate in giudicato.

Posta in esecuzione la prima sentenza, Natale e Pietro Bottecchia in proprio e quali procuratori dell'interdetto Mario, proponevano opposizione in quanto col

loro allontanamento sarebbe stata vanificata la seconda sentenza, rimanendo il Mario privo della loro assistenza.

Successivamente aveva corso l'esecuzione nei confronti dei soli Natale e Pietro Bottecchia e all'udienza del 6 aprile 1981 il procedimento di opposizione veniva cancellato dal ruolo per inattività delle parti. Va, inoltre, rilevato che Natale e Pietro Bottecchia abitano e svolgono la loro attività nei pressi della casa mezzadrile, per cui hanno la possibilità di assistere il fratello Mario che è rimasto ad abitare nella suddetta casa.

Per quanto concerne, infine, le presunte violenze e maltrattamenti subiti da Mario Bottecchia, contro il cugino Nicolò Bottecchia è stato aperto, presso la procura della Repubblica di Pordenone, il procedimento penale n. 765 del 1981 registro generale, per i reati di cui agli articoli 572 e 610 - 81 codice penale. Detto procedimento trovasi in fase d'istruzione sommaria.

Il Ministro: DARIDA.

STEGAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che in data 19 maggio ultimo scorso, in sede di approvazione del bilancio della difesa per il 1981, il rappresentante del Governo accettò come raccomandazione l'ordine del giorno 0/2036/Tab. 12/16/7 relativo alla necessità di una revisione della dislocazione e dei compiti degli addetti militari presso le nostre rappresentanze diplomatiche;

che tale risulta essere anche l'orientamento del Governo, già concretizzatosi in rapporti e studi specifici posti in essere dal Ministero della difesa —

se non ritenga opportuno estendere l'incarico di addetto militare anche a qualificati ufficiali dell'Arma dei carabinieri che attualmente ne sono esclusi.

A parere dell'interrogante tale iniziativa, oltre ad eliminare una ingiusta discriminazione per detti ufficiali, non potrebbe

che conferire ulteriore prestigio al ruolo e alla funzione informativa e di rappresentatività svolta dagli addetti militari italiani all'estero. (4-08105)

RISPOSTA. — Il problema degli addetti militari all'estero ha già costituito oggetto di esame da parte della difesa, che ha provveduto a rivedere in una più aggiornata visione delle loro funzioni e in analogia a quanto già fatto da molti paesi occidentali, le norme che ne regolano la attività.

Sono ora allo studio altri aspetti, quali il loro schieramento e la loro scelta nell'ambito delle tre forze armate. In tale contesto sarà possibile prendere in considerazione la proposta dell'interrogante per valutarne l'effettiva rispondenza alle finalità della difesa.

Il Ministro: LAGORIO.

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCESCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che da diverse settimane sono iniziati i lavori di scavo per la costruzione del nuovo carcere in località « Bassone » di Como -:

se il Ministro è a conoscenza che le imprese autorizzate alla preparazione degli scavi stanno direttamente procedendo alla vendita della terra da coltura asportata al prezzo di lire 5.000 al metro cubo, mentre un'altra parte viene inviata al lavaggio e venduta come ghiaia; e che tutta l'operazione, interessante 34.000 metri quadrati di terreno, frutterà inopinatamente alle imprese centinaia di milioni, mentre lo Stato ha espropriato l'area interessante il nuovo carcere, di proprietà dei fratelli Piazzoli, conduttori di una azienda agricola, al prezzo di lire 1.200 al metro quadro;

se la vendita diretta da parte delle imprese della terra da coltura e della ghiaia è stata autorizzata dal Ministero di grazia e giustizia o dagli organismi territoriali competenti a seguire i lavori del-

l'erigendo nuovo carcere e in questo caso quali sono state le ragioni di una simile leggerezza che comporta una « regalia » di centinaia di milioni.

Gli interroganti chiedono se il Ministero di grazia e giustizia intenda intervenire al fine:

a) di bloccare con urgenza una simile inaudita speculazione da parte delle imprese addette agli scavi;

b) di quantificare quanto è già stato introitato dalle imprese per la vendita della terra da coltura e della ghiaia, assicurando la conseguente restituzione ai competenti organismi ministeriali, tenuto conto che la realizzazione del nuovo carcere comporterà un costo di diversi miliardi;

c) di operare un rigoroso controllo sul completamento degli scavi perché nessun ulteriore abuso venga compiuto da parte delle imprese e perché l'eventuale ulteriore vendita di terra da coltura e di ghiaia venga effettuata dai competenti organismi periferici del Ministero di grazia e giustizia o ceduta al comune di Como per quanto di propria necessità.

(4-03810)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, si osserva che, nel caso di specie, non può riscontrarsi nessuna illecita speculazione da parte delle imprese appaltatrici dei lavori di costruzione della nuova casa circondariale di Como.

Invero, in sede di lavori di sbancaamento dell'area sulla quale è ubicata la nuova casa circondariale, il direttore dei lavori, informato anche dai proprietari espropriandi, constatò che parte del materiale di risulta degli scavi aveva le caratteristiche per poter essere riutilizzato dall'impresa.

In data 9 maggio 1980, pertanto, in contraddittorio con l'impresa, il predetto direttore dei lavori, con verbale di constatazione, rilevò la quantità di materiale di risulta effettivamente riutilizzabile.

Successivamente, con ordine di servizio in data 13 maggio 1980, comunicò all'im-

presa che, a norma di quanto previsto dall'articolo 40 del capitolato generale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la quantità di materie reimpiegate dall'impresa e provenienti dagli scavi, sarebbero state addebitate all'impresa stessa, con deduzione degli importi relativi, sugli stati di avanzamento, sui quali sarebbero stati contabilizzati i calcestruzzi.

In detto ordine di servizio sono stati valutati sia i metri cubi di materie riutilizzabili, sia i metri cubi di calcestruzzo che con quelle materie potranno essere confezionati, sia il prezzo a metro cubi di materie riutilizzate, sia, infine, l'importo globale degli addebiti che verranno fatti all'impresa.

Deve, pertanto, ritenersi che il provveditorato alle opere pubbliche della regione Lombardia e per esso il direttore dei lavori non hanno trascurato di tutelare gli interessi dello Stato.

Il Ministro: DARIDA.

TOMBESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando è prevedibile che venga consegnata all'amministrazione delle ferrovie dello Stato la galleria di circonvallazione di Trieste, le cui opere a cura delle Nuove costruzioni ferroviarie dei lavori pubblici sono iniziate venti anni fa e di cui è stata più volte annunciata la consegna.

Si fa presente che questa opera, che l'azienda delle ferrovie dello Stato deve poi completare con l'elettrificazione, riveste molta importanza per il porto di Trieste, in quanto ne collega per ferrovia le due parti, e anche per il traffico e l'assetto urbanistico della città in quanto oggi il relativo collegamento ferroviario si realizza anacronisticamente con una linea ferroviaria che attraversa la città lungo le rive. (4-04088)

RISPOSTA. — I lavori di armamento della galleria di circonvallazione di Trieste sono stati ultimati il 31 agosto 1980. Du-

rante il secondo semestre del 1980 l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha dato corso ai seguenti interventi:

a) elettrificazione della linea fra le stazioni di Trieste Centrale e Trieste Cantieri Monfalcone;

b) realizzazione dell'impianto di smistamento automatico nella stazione di Trieste Cantieri Monfalcone, del blocco automatico sulla linea di circonvallazione e sulla Trieste Cantieri - Servolla - Aquilina, nonché dell'ampliamento dell'esistente impianto di Trieste Centrale;

c) realizzazione degli impianti di telecomunicazione, di diffusione sonora e di illuminazione.

In relazione all'attuale stato di avanzamento dei lavori, sarà possibile far circolare le tradotte di carri merci fra i due scali di Trieste Centrale e Trieste Cantieri Monfalcone, utilizzando uno dei due binari della linea di circonvallazione.

Potrà così essere soppressa la circolazione dei treni sulla linea delle Rive, eliminando le esistenti interferenze fra il traffico ferroviario e quello stradale urbano.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

TORRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali sono le ragioni del ritardo nella liquidazione della pensione riferita all'8ª categoria per invalidità contratta in servizio militare dal signor Rubagotti Giovan Battista, nato il 28 marzo 1939 a Palazzolo (Brescia). (4-08155)

RISPOSTA. — L'istanza intesa ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria, avanzata dal caporale Giovan Battista Rubagotti, è stata respinta con decreto in data 1º luglio 1971, n. 1519, in quanto l'infermità artrosica dallo stesso addotta è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio sia dalle competenti autorità sanitarie sia dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Avverso il cennato provvedimento denegatorio di pensione il Rubagotti ha presentato ricorso alla quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti, alla quale è stato trasmesso il fascicolo degli atti in data 2 aprile 1968. Il gravame non risulta a tutt'oggi definitivo.

Il Ministro: LAGORIO.

TRANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se non ritenga doveroso ed urgente provvedere all'aumento dell'organico della caserma dei carabinieri di Acate (Ragusa) atteso che la cittadina è diventata centro di malavita pendolare contro cui può opporsi l'abnegazione di un modesto organico di locali tutori dell'ordine: un maresciallo, un appuntato e due carabinieri;

se reputi coerente con i troppo reclamizzati propositi governativi di lotta alla criminalità, il disinteresse finora mostrato nei confronti di una petizione popolare (oltre trecento firme) con cui i cittadini acatesi hanno inteso richiamare le responsabilità tutorie in un momento in cui disordine e crisi economica sembrano stravolgere le regole del vivere civile, sofferto più che abitato da comunità del dovere nel lavoro. (4-07813)

RISPOSTA. — La stazione carabinieri di Acate (Ragusa), avente giurisdizione nel solo territorio di quel comune, ha un organico di un sottufficiale e quattro militari di truppa.

Poiché la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica della zona non è diversa da quella di altri territori di giurisdizione di stazione con analoga forza organica, il comando generale dell'arma, su conforme avviso del prefetto di Ragusa, non ha reputato necessario il potenziamento del reparto.

Comunque, il predetto comando generale ha impartito disposizioni affinché la stazione di Acate sia tenuta costantemente a pieno organico e i servizi di vigilanza

nella zona siano intensificati da parte degli organi speciali del competente comando intermedio.

Il Ministro: LAGORIO.

VISCARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri utilizzati al fine della concessione dei congedi straordinari ai militari di leva in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980. In particolare si chiede di conoscere i comuni interessati ed il numero dei militari interessati al provvedimento nelle sue articolazioni (licenza breve, licenza di 30 giorni, pre-congedo) e se non si ritiene di dover attendere la definizione della mappa delle aree terremotate prima di adottare ulteriori provvedimenti. (4-05908)

RISPOSTA. — A tutti i militari di leva appartenenti ai comuni terremotati, che ne abbiano fatta richiesta, sono state concesse licenze speciali fino ad un massimo di giorni 30.

I militari appartenenti ai comuni terremotati di cui all'allegato A del decreto-legge 13 dicembre 1981, n. 19, sono stati inviati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, previa presentazione di domanda e documento rilasciato dalle autorità comunali.

Per i militari, le cui famiglie hanno subito danni a seguito del sisma, si è proceduto all'esame delle domande d'invio in licenza illimitata, la cui concessione è subordinata alla condizione che la presenza in famiglia del giovane alle armi risulti indispensabile sotto il profilo socio-economico.

Il numero dei militari che sono stati interessati ai vari provvedimenti è il seguente:

concessione di licenza speciale numero 11.886;

concessione di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo n. 925.

Il Ministro: LAGORIO.

ZANONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi che il problema della carenza delle strutture del sistema giudiziario a tutti i livelli, dai magistrati agli altri collaboratori degli uffici giudiziari, è gravemente condizionante per una efficiente attività giudiziaria;

considerato che da più parti si richiede insistentemente l'aumento degli organici ed una più razionale utilizzazione del personale esistente —

se è vero che il Ministro, dopo aver soppresso nel 1966 una sezione del tribunale di Livorno, ne ha ulteriormente indebolito l'organico togliendo al complesso dei magistrati giudicanti le unità necessarie per creare nel 1976 la sezione di sorveglianza;

se è vero che su richiesta dei rappresentanti locali il Ministro, presa conoscenza della situazione, ha rassicurato più volte gli interessati circa l'intento di colmare il *deficit* di magistrati e di strutture ausiliarie;

se non ritenga, anche in considerazione del raddoppio delle cause registrate nel periodo 1970-1979, di provvedere urgentemente a quanto necessario per ridare funzionalità al tribunale di Livorno.

(4-05739)

RISPOSTA. — In attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla ese-

cuzione delle misure limitative e privative della libertà, vennero stabiliti i contingenti dei magistrati da assegnare agli uffici di sorveglianza sulla base delle dotazioni organiche complessive di allora. Si dovette quindi procedere all'assegnazione delle unità occorrenti, nei limiti consentiti dalla generale situazione di carenza del personale in cui versava la quasi totalità degli uffici giudiziari.

Si ritenne pertanto, in linea di massima, ragionevole reperire il personale necessario nell'ambito della consistenza numerica di ciascun tribunale, così come avvenne per quello di Livorno. Tale sottrazione appariva all'epoca non capace di modificare il corretto funzionamento dell'ufficio.

In relazione alle attuali carenze organiche si fa presente che le stesse non sono state disconosciute da questo Ministero, che proprio al fine di porvi rimedio ha provveduto, con i decreti del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1980 e 29 gennaio 1981 a potenziare con due unità il numero dei magistrati addetti all'ufficio in esame.

Si fa inoltre presente che in sede di ripartizione dei 150 posti di magistrato previsti dall'articolo 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, comparativamente con le esigenze degli altri uffici giudiziari, saranno tenute in debita considerazione quelle del tribunale di Livorno.

Il Ministro: DARIDA.